

Regolamento GGG

Approvato dal Consiglio Nazionale G.G.G. in data 9 dicembre 2001, integrato ed esaminato dalla Commissione Carte Federali il 15.3.2002 ed approvato dal Consiglio Federale in data 21 marzo 2002 con delibera n° 18
Successive modifiche apportate dal Consiglio Nazionale G.G.G. in data 8 dicembre 2002 approvate con delibere del Presidente n. 2 del 21 gennaio 2003 e n. 3 dell'11 febbraio 2003 ratificate con delibera del Consiglio Federale n. 1 del 22 febbraio 2003

TITOLO 1^

IL GRUPPO GIUDICI GARE

- Art. 1 - NATURA
- Art. 2 - FUNZIONI
- Art. 3 - SEDE

TITOLO 2^

STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

- Art. 4 - ~~ORGANI~~
- Art. 5 - ~~L'ASSEMBLEA NAZIONALE~~
- Art. 6 - ~~IL SEGRETARIO NAZIONALE~~
- Art. 7 - ~~LA GIUNTA NAZIONALE~~
- Art. 8 - ~~IL CONSIGLIO NAZIONALE~~
- Art. 9 - ~~LE COMMISSIONI TECNICHE NAZIONALI~~
- Art. 10 - L'UFFICIO CENTRALE DEL G.G.G.
- Art. 11 - LE ASSEMBLEE REGIONALI
- Art. 12 - IL FIDUCIARIO REGIONALE
- Art. 13 - LA GIUNTA REGIONALE
- Art. 14 - IL CONSIGLIO REGIONALE
- Art. 15 - LE ASSEMBLEE PROVINCIALI
- Art. 16 - IL FIDUCIARIO PROVINCIALE
- Art. 17 - IL CONSIGLIO PROVINCIALE
- Art. 18 - IL FIDUCIARIO LOCALE
- Art. 19 - I COMMISSARI STRAORDINARI
- Art. 20 - INCOMPATIBILITÀ

TITOLO 3^

I GIUDICI



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

Delibera n. 23 del Consiglio federale del 13 marzo 2009

INDICE

TITOLO I

IL GRUPPO GIUDICI GARE

- Art. 1 - NATURA
- Art. 2 - FUNZIONI
- Art. 3 - AUTONOMIA

TITOLO II

STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

- Art. 4 - **ORGANI ED ORGANISMI**
- Art. 5 - **IL FIDUCIARIO NAZIONALE**
- Art. 6 - **LA COMMISSIONE NAZIONALE**
- Art. 7 - **LA CONSULTA NAZIONALE**
- Art. 8 - **I GRUPPI TECNICI DI LAVORO**
- Art. 9 - L'UFFICIO CENTRALE DEL G.G.G.
- Art. 10 - LE ASSEMBLEE REGIONALI
- Art. 11 - IL FIDUCIARIO REGIONALE
- Art. 12 - LA COMMISSIONE REGIONALE
- Art. 13 - LA CONSULTA REGIONALE
- Art. 14 - LE ASSEMBLEE PROVINCIALI
- Art. 15 - IL FIDUCIARIO PROVINCIALE
- Art. 16 - LA CONSULTA PROVINCIALE
- Art. 17 - IL FIDUCIARIO LOCALE
- Art. 18 - I COMMISSARI STRAORDINARI
- Art. 19 - INCOMPATIBILITÀ

TITOLO III

I GIUDICI

Art. 21 - I RUOLI ED I REQUISITI
Art. 22 - I GIUDICI ASSISTENTI
Art. 23 - I GIUDICI PROVINCIALI
Art. 24 - I GIUDICI REGIONALI
Art. 25 - I GIUDICI NAZIONALI
Art. 26 - ~~LISTE SPECIALI E TOP LIST~~
Art. 27 - I GIUDICI INTERNAZIONALI
Art. 28 - SPECIALIZZAZIONI
Art. 29 - ALBI OPERATIVI
Art. 30 - MANSIONI SPECIALI

TITOLO 4^a DIRITTI E DOVERI

Art. 31 - ~~TESSERA DI RICONOSCIMENTO~~
Art. 32 - DIRITTI
Art. 33 - RICONOSCIMENTI ED INCENTIVI
Art. 34 - BENEMERENZE
Art. 35 - DOVERI ED IMPEGNI
Art. 36 - PROVVEDIMENTI TECNICI

TITOLO 5 MODIFICHE AL REGOLAMENTO E NORME DI ATTUAZIONE Art. 37 - APPROVAZIONE E VARIAZIONI

Articolo 1 : NATURA

1.1 Il Gruppo Giudici Gare (G.G.G.) provvede, ai sensi dell'art. 6.2.F dello Statuto Federale, al reclutamento, all'inquadramento, alla formazione ed all'aggiornamento, all'organizzazione ed all'impiego, nonché alla valutazione, dei Giudici che hanno conseguito la qualifica a seguito della loro adesione al G.G.G. nazionale tramite le strutture periferiche.

Art. 20 - I GIUDICI

Art. 21 - I GIUDICI AUSILIARI

Art. 22 - I GIUDICI PROVINCIALI
Art. 23 - I GIUDICI REGIONALI
Art. 24 - I GIUDICI NAZIONALI
Art. 25 - I GIUDICI INTERNAZIONALI
Art. 26 - SPECIALIZZAZIONI
Art. 27 - ALBI OPERATIVI
Art. 28 - MANSIONI ED ELENCHI SPECIALI

TITOLO IV DIRITTI E DOVERI

Art. 29 - TESSERA FEDERALE

Art. 30 - DIRITTI
Art. 31 - RICONOSCIMENTI ED INCENTIVI
Art. 32 - BENEMERENZE
Art. 33 - DOVERI ED IMPEGNI
Art. 34 - PROVVEDIMENTI TECNICI

TITOLO V MODIFICHE AL REGOLAMENTO E NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO I - IL GRUPPO GIUDICI GARE

Articolo 1: NATURA

1.1 Il Gruppo Giudici Gare (G.G.G.), costituito da tutti i Giudici di Gara regolarmente tesserati, secondo l'articolo 6. 2 lettera g) dello Statuto federale, è l'organismo tecnico della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) preposto ad assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni di atletica leggera approvate dai competenti organi federali.

1.2 Il G.G.G. fa parte, sia a livello centrale sia a livello periferico, della struttura organizzativa della FIDAL e ne utilizza sedi, uffici, mezzi e personale.

Articolo 2 : FUNZIONI

2.1 Il G.G.G. ha autonomia organizzativa, operativa e disciplinare.

2.2 Il G.G.G. assicura il controllo delle manifestazioni di Atletica Leggera approvate dai Competenti Organi Federali. Per l'adempimento di tale funzione il GGG ha piena autonomia giudicante e competenza tecnica esclusiva nel rispetto del Regolamento Tecnico Internazionale (R.T.I.), dei regolamenti particolari delle manifestazioni e delle disposizioni degli Organi Federali competenti.

~~Articolo 3 : SEDE~~

~~3.1 Il G.G.G. ha sede presso la FIDAL.~~

~~3.2 Il G.G.G. si avvale di sede, uffici, mezzi e personale di segreteria messi a disposizione dalla Segreteria Federale, sia per quanto attiene le strutture centrali che territoriali.~~

TITOLO II^

STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

Articolo 4 : ORGANI

4.1 Il G.G.G. realizza le proprie finalità istituzionali mediante organi centrali e territoriali.

4.2 Sono organi centrali:

- a - ~~L'Assemblea Nazionale~~
- b - ~~Il Segretario Nazionale;~~
- c - ~~La Giunta Nazionale;~~
- d - ~~Il Consiglio Nazionale.~~

4.3 Sono organi territoriali:

- a - ~~Le Assemblee Regionali;~~
- b - ~~I Fiduciari Regionali;~~
- c - ~~Le Giunte Regionali;~~
- d - ~~I Consigli Regionali;~~

e - ~~Le Assemblee Provinciali;~~

f - ~~I Fiduciari Provinciali;~~

g - ~~I Consigli Provinciali;~~

h - ~~I Fiduciari Locali.~~

Articolo 2: FUNZIONI

2.1 Il G.G.G. ha il compito di controllare le manifestazioni di atletica leggera, con completa autonomia giudicante e competenza tecnica esclusiva nell'applicare le regole contenute nel Regolamento Tecnico Internazionale (R.T.I.), nei regolamenti particolari delle manifestazioni e nelle disposizioni degli organi federali competenti, senza alcun vincolo di subordinazione.

2.2 Il G.G.G. provvede, ai sensi dell'articolo 6. 2 lettera g) dello Statuto Federale, al reclutamento, alla formazione, all'organizzazione ed all'impiego dei Giudici di Gara, nonché al loro aggiornamento e alla loro periodica valutazione, con potestà disciplinare, attraverso proprie strutture, per fatti squisitamente tecnici.

Articolo 3: AUTONOMIA

3.1 L'autonomia funzionale-organizzativa ed operativa interna del G.G.G. è garantita attraverso gli organi di cui al Titolo II del presente Regolamento.

TITOLO II - STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

Articolo 4: ORGANI ED ORGANISMI

4.1 Il G.G.G. realizza le proprie finalità istituzionali mediante organi centrali e territoriali.

4.2 Sono organi centrali:

- a - Il Fiduciario Nazionale;
- b - La Commissione Nazionale;
- c - La Consulta Nazionale.

4.3 Sono organi territoriali a livello regionale:

- a - L'Assemblea Regionale;
- b - Il Fiduciario Regionale;
- c - La Commissione Regionale;
- d - La Consulta Regionale.

4.4 Sono organi territoriali a livello provinciale:

- a - L'Assemblea Provinciale;
- b - Il Fiduciario Provinciale;
- c - Il Fiduciario Locale (eventuale);
- d - La Consulta provinciale (eventuale).

4.4 Sono organismi del G.G.G. sia a livello nazionale sia regionale:

- a - Le Commissioni Tecniche Nazionali;
- b - Le Commissioni Tecniche Regionali.

Articolo 6 : ~~IL SEGRETARIO NAZIONALE~~

6.1 Il Segretario Nazionale è il responsabile del G.G.G..

6.2 Il Segretario Nazionale è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente e lo rappresenta all'interno del G.G.G., assumendo in tale veste la presidenza delle riunioni di Consiglio, Giunta e Commissioni. Può essere scelto tra i sei componenti la Giunta Nazionale e, comunque, deve essere un Giudice inserito nei Ruoli Nazionali dal quadriennio olimpico precedente la nomina ed aver svolto in via prevalente e continuativa attività nell'ambito del GGG per lo stesso periodo.

6.3 La carica di Segretario Nazionale è incompatibile con altre cariche federali e sociali.

Il periodo di mandato coincide con quello del quadriennio olimpico.
Può essere rieletto ed entra in carica con la convalida.

6.4 Alla scadenza del mandato rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Segretario Nazionale od alla riconferma.

6.5 Il Segretario Nazionale:

- a - designa, fra i componenti la Giunta Nazionale, il Vice Segretario, dandone comunicazione al Consiglio Federale ed al Consiglio Nazionale;
- b - stabilisce i compiti da affidare ai componenti la Giunta Nazionale, dandone comunicazione al Consiglio Nazionale nella prima riunione utile.

4.5 Sono organismi del G.G.G.:

- a - I Gruppi Tecnici di Lavoro a livello Nazionale, Regionale e Provinciale.

Articolo 5: IL FIDUCIARIO NAZIONALE

5.1 Il Fiduciario Nazionale è il responsabile del G.G.G. e lo rappresenta a tutti i livelli.

5.2 Il Fiduciario Nazionale è un Giudice del Ruolo Nazionale nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.

5.3 La carica di Fiduciario Nazionale è incompatibile con altri incarichi Federali elettivi o di nomina e con l'appartenenza come socio o tesserato a enti affiliati. Il periodo del suo mandato coincide con quello del quadriennio olimpico. Può essere riconfermato con un limite massimo di tre mandati consecutivi. Durante il mandato non può rivestire ruoli operativi nell'ambito di manifestazioni federali nazionali.

5.4 Alla scadenza del mandato rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Fiduciario Nazionale.

5.5 Il Fiduciario Nazionale:

- a - Nomina, entro 30 giorni dalla sua entrata in carica, i sei (6) componenti della Commissione Nazionale, scegliendoli tra i Giudici del ruolo nazionale e/o regionale. La scelta deve avvenire, preferibilmente, tra i nominativi segnalati dai Fiduciari Regionali;
- b - Designa, fra i componenti della Commissione Nazionale, il Vice Fiduciario Nazionale;
- c - Stabilisce i compiti da affidare ai componenti della Commissione Nazionale;
- d - Revoca, con provvedimento motivato, la nomina di uno o più componenti della Commissione Nazionale, di propria iniziativa o su proposta scritta e motivata dei 3/4 dei componenti della Consulta nazionale, in presenza anche di una sola delle ragioni di seguito elencate:
 - gravi ed evidenti inefficienze;
 - azioni contrarie alle funzioni ed all'attività del G.G.G.;

6.6 Il Segretario Nazionale partecipa di diritto all'Assemblea Nazionale della FIDAL ed alle riunioni del Consiglio Federale e, su invito del Presidente Federale, alle riunioni della Giunta Esecutiva, presentando ed illustrando, in quelle sedi, la posizione del G.G.G. sulle materie oggetto di discussione. Cura l'attuazione delle direttive ricevute dal Consiglio Federale ed a tal fine programma l'attività del G.G.G. in sede di Giunta Nazionale ed in armonia con gli orientamenti espressi dal Consiglio Nazionale. Presenta al Consiglio Federale le proposte relative ai progetti tecnici ed organizzativi elaborati dalla Giunta Nazionale nonché il programma annuale di attività con le relative previsioni di spesa anche per l'organizzazione di eventuali convegni. Presenta altresì il piano economico finanziario nei limiti delle assegnazioni di bilancio stabilite dal Consiglio Federale, sentito il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 8.3.c. 6.7 Presiede e controlla tutta l'organizzazione del G.G.G. e ne risponde nei confronti della Federazione. Adotta, sotto la sua responsabilità, tutti i provvedimenti tecnici e/o organizzativi non specificatamente devoluti ad altri organi statutari. 6.8 Assume, in caso di necessità ed in via d'urgenza, i provvedimenti di competenza esclusiva della Giunta Nazionale. Tali provvedimenti devono essere ratificati nella successiva seduta utile della Giunta Nazionale e comunque non oltre 45 giorni dalla data in cui sono stati assunti, a pena di nullità. 6.9 Cura la convocazione immediata della Giunta Nazionale o del Consiglio Nazionale per l'assunzione di urgenti provvedimenti tecnici, organizzativi e disciplinari di competenza relativa. 6.10 Esamina ed inoltra agli Organi federali competenti le richieste di omologazione di primati e delle migliori prestazioni internazionali e nazionali.	- violazioni del presente regolamento; - squalifiche o sospensioni inflitte dagli Organi di Giustizia Federale. Nell'ipotesi di revoca si procederà, nel termine di 30 giorni, alle sostituzioni secondo le modalità di cui alla lettera a) del presente comma. In riferimento alle scelte di cui ai punti a, b, c, d, del presente comma il Fiduciario Nazionale deve dare tempestiva comunicazione al Presidente Federale ed alla Consulta Nazionale 5.6 Nel rispetto dello Statuto federale il Fiduciario Nazionale della Fidal partecipa di diritto all'Assemblea Nazionale della FIDAL alle riunioni del Consiglio Federale e, su invito del Presidente Federale, alle riunioni della Giunta Esecutiva, presentando ed illustrando, in quelle sedi, la posizione del G.G.G. sulle materie oggetto di discussione. Cura l'attuazione delle direttive ricevute dal Consiglio Federale ed a tal fine programma l'attività del G.G.G. in sede di Commissione Nazionale ed in armonia con gli orientamenti espressi dalla Consulta Nazionale. Presenta al Consiglio Federale le proposte relative ai progetti tecnici ed organizzativi elaborati dalla Commissione Nazionale nonché il programma annuale di attività con le relative previsioni di spesa. Presenta altresì il piano economico finanziario nei limiti delle assegnazioni di bilancio stabilite dal Consiglio Federale, sentita la Consulta Nazionale. 5.7 Presiede e controlla tutta l'organizzazione del G.G.G. e ne risponde nei confronti del Presidente e del Consiglio Federale. Adotta, sotto la sua responsabilità, tutti i provvedimenti tecnici e/o organizzativi non specificatamente devoluti ad altri organi statutari. 5.8 Assume, in caso di necessità ed in via d'urgenza, i provvedimenti di competenza esclusiva della Commissione Nazionale. Tali provvedimenti dovranno essere ratificati nella prima successiva seduta utile della Commissione Nazionale e comunque non oltre 45 giorni dalla data in cui sono stati assunti. 5.9 Cura la convocazione immediata della Commissione Nazionale e/o della Consulta Nazionale per l'assunzione di urgenti provvedimenti tecnici, organizzativi e disciplinari di relativa competenza. 5.10 Esamina ed inoltra agli Organi Federali competenti le richieste di omologazione dei primati e delle migliori prestazioni internazionali e nazionali.
--	--

6.11 Stabilisce, d'intesa con la Giunta Nazionale, il numero, la composizione, le finalità e la durata delle Commissioni Tecniche Nazionali, nominandone i responsabili ed i componenti. Dispone la designazione di rappresentanti del G.G.G. presso altri settori federali ed al Consiglio Federale quelle, eventuali, presso altre Federazioni sentita la Giunta Nazionale.

~~6.12 Convoca l'Assemblea Nazionale su deliberazione della Giunta Nazionale almeno 15 giorni prima delle Assemblee Regionali. L'Assemblea Nazionale deve svolgersi entro i successivi 15 giorni dalla data fissata per le Assemblee Regionali. La convocazione, a mezzo lettera raccomandata o mezzi equipollenti, deve essere inviata ai Delegati eletti nelle Assemblee Regionali almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.~~

6.13 In caso di impedimento temporaneo viene sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Segretario o, in caso di indisponibilità di quest'ultimo, dal componente la Giunta Nazionale più anziano di tesseramento e, in subordine, di età.

6.14 Il Segretario Nazionale decade in caso di decadenza del Consiglio Federale e/o del Presidente Federale.

Articolo 7 : LA GIUNTA NAZIONALE

7.1 La Giunta Nazionale è l'organo direttivo del G.G.G. ed è composta da:

- a - il Segretario Nazionale;
- b - Altri sei componenti eletti dall'Assemblea Nazionale.

7.2 In caso di dimissioni o vacanze nel corso del quadriennio olimpico, si procederà alle sostituzioni con i primi dei non eletti in ordine di graduatoria, nell'ultima votazione utile anche di ballottaggio. In caso di parità prevale il più anziano di tesseramento e, subordinatamente il più anziano di età.
In mancanza si provvederà alla reintegrazione nella prima Assemblea Ordinaria successiva.

5.11 Stabilisce, d'intesa con la Commissione Nazionale, il numero, la composizione, le finalità e la durata dei Gruppi Tecnici di Lavoro a livello nazionale, nominandone i responsabili ed i componenti. Sentita la Commissione Nazionale, designa i rappresentanti del G.G.G. presso altri settori federali e propone al Consiglio Federale eventuali rappresentanti del G.G.G. presso altre Federazioni.

5.12 In caso di impedimento temporaneo viene sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Fiduciario Nazionale o, in caso di indisponibilità di quest'ultimo, dal componente della Commissione Nazionale più anziano di tesseramento o, in subordine, di età. Allo stesso modo si procederà in caso di dimissioni o impedimento definitivo fino alla nomina del nuovo Fiduciario Nazionale.

5.13 Può essere revocato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, nei seguenti casi:

- a - su iniziativa del Presidente, per motivata ed evidente inefficienza e/o per gravi azioni contrarie alla attività federale;
- b - su proposta motivata (da indirizzare al Presidente federale) della Consulta Nazionale, assunta con maggioranza di almeno 3/4 dei suoi componenti.

5.14 Il Fiduciario Nazionale decade in caso di decadenza del Consiglio Federale rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Fiduciario Nazionale.

Articolo 6: LA COMMISSIONE NAZIONALE

6.1 La Commissione Nazionale è l'organo tecnico direttivo del G.G.G. ed è così composta:

- a - il Fiduciario Nazionale;
- b - i sei componenti nominati dal Fiduciario Nazionale.

6.2 I componenti della Commissione Nazionale non possono farne parte per più di tre mandati consecutivi e sono incompatibili con altri incarichi Federali elettivi o di nomina e con l'appartenenza come soci o tesserati ad enti affiliati.

6.3 In caso di revoca, di dimissioni, di decesso o di impedimento permanente, nel corso del quadriennio olimpico, di uno o più componenti della Commissione, il Fiduciario Nazionale procederà a nuove nomine secondo la procedura di cui all'articolo precedente.

Qualora sia però compromessa la funzionalità della Giunta, il Segretario Nazionale dovrà convocare l'Assemblea Nazionale in seduta straordinaria, per l'integrazione del posto o dei posti rimasti vacanti.

L'Assemblea Straordinaria dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla verificata situazione di vacanza.

7.3 In caso di decadenza della Giunta Nazionale, il Segretario del G.G.G. dovrà indire e stabilire la data di nuove elezioni entro 90 giorni. Entro 30 giorni dovranno essere presentate le candidature. Tali termini decorreranno dal giorno della presa d'atto della decadenza da parte del Consiglio Federale. L'Assemblea Nazionale straordinaria, nei termini di cui sopra, dovrà altresì essere convocata su richiesta scritta e motivata di almeno la metà più uno dei componenti la Giunta Nazionale.

7.4 La Giunta Nazionale si riunisce, su convocazione del Segretario Nazionale, ogni qual volta ne ravvisi la necessità e, comunque, non meno di 6 volte l'anno. Tali riunioni sono valide solo se è presente almeno la metà più uno dei componenti, compreso il Segretario Nazionale, o chi in sua vece presiede la riunione. Il Segretario del G.G.G. è tenuto, altresì, a convocare la Giunta, se richiesto dalla metà più uno dei suoi componenti entro il termine di 15 giorni dalla richiesta di convocazione che deve contenere anche l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti da trattare, tra quanti rientranti nelle competenze fissate agli artt. 7.6 e 7.7. In caso di impedimento, il Segretario Nazionale è sostituito dal Vice-Segretario Nazionale.

7.5 La Giunta Nazionale decide a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Segretario Nazionale. E' facoltà del Segretario Nazionale invitare alle riunioni persone che, in relazione al loro specifico incarico, possano apportare un contributo ai lavori della Giunta, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

7.6 Sono compiti della Giunta Nazionale sentito il parere del Consiglio Nazionale:

- a - predisporre i programmi tecnici ed organizzativi relativi alla attività del G.G.G. e dei suoi tesserati;
- b - emanare comunicati e circolari per disciplinare il reclutamento, l'addestramento e l'inquadramento dei giudici;
- c - programmare la specializzazione, l'aggiornamento e la qualificazione dei giudici e l'istituzione degli Albi Operativi;
- d - assicurare l'attuazione del Regolamento del G.G.G. e delle direttive emanate dagli Organi federali centrali;

6.4 La Commissione Nazionale si riunisce, su convocazione senza formalità del Fiduciario Nazionale, ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità e, comunque, non meno di 6 volte l'anno. Delle riunioni della Commissione Nazionale deve essere data preventiva notizia al Presidente federale e di esse deve essere redatto apposito verbale. Le riunioni sono valide solo se è presente almeno la metà più uno dei componenti, comprendendo il Fiduciario Nazionale, o chi, in sua vece (Vice Fiduciario o componente anziano), presiede la riunione. Il Fiduciario Nazionale è tenuto, altresì, a convocare la Commissione Nazionale, entro il termine di 15 giorni, su richiesta scritta e motivata (con l'indicazione, in particolare, degli argomenti da trattare tra quelli rientranti nelle competenze fissate nei commi successivi del presente articolo) della metà più uno dei suoi componenti.

6.5 La Commissione Nazionale decide a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Fiduciario Nazionale. E' facoltà del Fiduciario Nazionale invitare alle riunioni persone che, in relazione al loro specifico incarico, possano apportare un contributo ai lavori della Commissione in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

6.6 Sono compiti della Commissione Nazionale:

- a - predisporre i programmi tecnici ed organizzativi relativi alla attività del G.G.G. e dei suoi tesserati;
- b - emanare comunicati e circolari per disciplinare il reclutamento, la formazione e l'inquadramento dei giudici;
- c - programmare la specializzazione, l'aggiornamento e la qualificazione dei giudici;
- d - curare la tenuta e l'aggiornamento dei ruoli nazionali;
- e - assicurare l'attuazione del Regolamento del G.G.G. e delle direttive emanate dagli Organi Federali centrali;

e - vigilare sull'applicazione ed interpretazione delle norme del R.T.I. e di quelle relative alle manifestazioni approvate dagli organi della FIDAL;
f - presentare al Consiglio Federale, per il successivo inoltro alla International Amateur Athletic Federation (I.A.A.F.), proposte di modifica al R.T.I.;
g - programmare forme di incentivazione a favore dei giudici e proporre al Presidente Federale i nominativi dei giudici meritevoli di eventuali riconoscimenti.

7.7 Sono compiti esclusivi della Giunta Nazionale:

a - effettuare la convalida delle elezioni delle Giunte Regionali e nomina i Fiduciari Regionali secondo quanto previsto all'art. 12.2.
b - controllare che l'operato degli organi regionali sia conforme alle direttive ed ai programmi federali;
c - Deliberare le procedure relative alla formazione, specializzazione ed aggiornamento, altresì deliberando l'immissione dei giudici meritevoli ai Ruoli Nazionali. ~~I corsi di qualificazione regionali saranno demandati alle Giunte Regionali;~~
d - formare gli appositi Albi Operativi Nazionali;
e - designare le giurie per le manifestazioni internazionali e nazionali delegando ai Fiduciari Regionali il completamento delle stesse. Per altre convocazioni, può avvalersi di Commissioni e/o delegare il compito ai Fiduciari Regionali ed agli altri organi periferici;
f - valutare l'operato tecnico e comportamentale dei giudici ed assumere iniziative conseguenti;
g - istruire le pratiche relative ai provvedimenti disciplinari per il loro inoltro ai competenti Organi federali.

7.8 I componenti la Giunta Nazionale rimangono nei ruoli di appartenenza e possono essere inseriti negli Albi Operativi, conservando la posizione ricoperta al momento dell'elezione. Gli stessi, comunque, fanno parte di diritto ~~dell'Albo degli Osservatori~~ per il periodo di durata del mandato.

7.9 Il Funzionario responsabile dell'Ufficio di Segreteria del GGG, o altro componente dello stesso, assiste alle riunioni e cura la redazione del verbale.

f - vigilare sull'applicazione ed interpretazione delle norme del R.T.I. e di quelle relative alle manifestazioni approvate dagli organi della FIDAL;
g - presentare al Consiglio Federale, per il successivo inoltro alla I.A.A.F., le proposte di modifica al R.T.I.;
h - programmare forme di incentivazione a favore dei giudici e proporre al Presidente Federale i nominativi dei giudici meritevoli di eventuali riconoscimenti.
La Commissione Nazionale dà informativa alla Consulta Nazionale delle decisioni assunte al fine dell'acquisizione dei pareri consultivi di competenza.

6.7 Sono compiti esclusivi della Commissione Nazionale:

a - effettuare la convalida delle elezioni delle Commissioni Regionali e nominare i Fiduciari Regionali secondo quanto previsto dal presente regolamento;
b - vigilare affinché l'operato degli organi regionali sia conforme alle direttive ed ai programmi federali;
c - deliberare le procedure relative alla formazione, specializzazione ed aggiornamento, deliberando, altresì, l'inquadramento dei giudici nel Ruolo Nazionale;
d - formare gli appositi Albi Operativi Nazionali;
e - istituire ed aggiornare Elenchi Speciali per particolari mansioni;
f - designare le giurie per le manifestazioni internazionali e nazionali, delegando ai Fiduciari Regionali e/o agli altri organi periferici il completamento delle stesse e avvalendosi eventualmente di Gruppi Tecnici di Lavoro;
g - valutare periodicamente l'operato tecnico e comportamentale dei giudici ed assumere iniziative conseguenti;
h - istruire le pratiche relative ai provvedimenti disciplinari per il loro inoltro ai competenti Organi federali.

6.8 I componenti della Commissione Nazionale, escluso il Fiduciario Nazionale, rimangono nei ruoli di appartenenza e possono essere inseriti negli Albi Operativi. Il Fiduciario Nazionale provvederà direttamente alle eventuali convocazioni degli altri componenti della Commissione Nazionale.

6.9 La Commissione Nazionale decade in ogni caso di revoca, decadenza, dimissioni, decesso o impedimento permanente del Fiduciario Nazionale, rimanendo in carica, fino a nuova nomina, per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Articolo 5 : L'ASSEMBLEA NAZIONALE

5.1 L'Assemblea Nazionale è l'Organo elettivo del G.G.G..E' composta dai Delegati eletti nelle Assemblee Regionali.

5.2 L'Assemblea Nazionale è convocata in seduta ordinaria alla fine di ogni quadriennio olimpico e provvede alla elezione dei sei componenti la Giunta Nazionale, tra cui può essere scelto, dal Presidente Federale, il Segretario Nazionale GGG. In tale eventualità, subentra nella Giunta Nazionale il primo dei non eletti.

5.3 L'elezione dei sei componenti la Giunta Nazionale è soggetta a convalida da parte del Consiglio Federale che delibera nella sua prima riunione successiva all'elezione. Quali componenti la Giunta Nazionale possono essere eletti solo Giudici inquadriati nel Ruolo Internazionale e Nazionale almeno da un biennio compiuto.

5.4 La richiesta di candidatura deve pervenire alla Segreteria Generale della FIDAL entro le ore 12,00 del 30° giorno antecedente lo svolgimento dell'Assemblea e deve contenere, a pena di irreceivibilità, le generalità complete del candidato, la dichiarazione di essere disponibile a dedicarsi con il massimo impegno alla guida del GGG nazionale, la firma autografa del candidato. L'Ufficio di Segreteria Nazionale del GGG verificherà l'ammissibilità delle candidature pervenute, dandone comunicazione agli interessati. In caso di non accoglimento devono essere indicate le ragioni del rigetto. La comunicazione deve essere inviata non oltre il termine di giorni 7 dalla data fissata per la presentazione delle domande. L'elenco delle candidature, in ordine alfabetico, sarà reso noto attraverso comunicazione, a cura dell'Ufficio di Segreteria del GGG, ai Fiduciari Regionali ed ai Delegati, almeno 7 giorni prima delle operazioni di voto. Eventuali ricorsi avverso il diritto di ammissione dei candidati devono essere proposti al Segretario Federale entro i 5 giorni successivi alla comunicazione effettuata dall'Ufficio di Segreteria, di cui al comma precedente. La risposta sarà comunicata entro le successive 48 ore.

5.5 Compongono l'Assemblea Nazionale i Delegati eletti nelle Assemblee Regionali. Ad ogni Delegato è attribuito un voto. In casi di assenza, il Delegato sarà sostituito dal Delegato supplente. E' incompatibile la qualifica di Delegato con quella di candidato alla Giunta Nazionale. Parimenti non potrà essere eletto Delegato chi ricopre altre cariche nell'ambito del GGG Nazionale.

5.6 Il Segretario Nazionale del GGG uscente, svolge le operazioni preliminari,

inviterà a ricoprire la funzione di Presidente il Presidente Federale o il Consigliere Federale delegato per l'occasione, ove presente, o assumerà egli stesso la presidenza in caso di assenza. Sarà istituita una Commissione Verifica Poteri e Scrutinio composta da tre componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. All'Assemblea ed alle operazioni di voto possono assistere, con diritto di parola, il Segretario Nazionale uscente del GGG e, a loro spese, i candidati che ne abbiano fatto richiesta. Gli atti dell'Assemblea elettiva saranno conservati presso la Federazione.

5.7 L'elezione dei sei componenti la Giunta Nazionale avviene a scrutinio segreto. In prima convocazione la votazione sarà valida qualora sia presente il 75% degli aventi diritto; in seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo l'orario stabilito per la prima, la votazione sarà valida qualora sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto. Ogni elettore potrà votare non più di cinque nominativi. I voti attribuiti a Giudici non candidati saranno considerati nulli. Nulle saranno le schede con preferenze in eccesso. Risulteranno eletti componenti la Giunta Nazionale coloro che avranno riportato: a: la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, nella prima votazione; b: la maggioranza assoluta (metà più uno) dei presenti, nell'eventuale seconda votazione, che dovrà seguire immediatamente la prima, limitatamente ai candidati che non hanno conseguito la maggioranza indicata al punto precedente; c: la maggioranza semplice dei presenti, nell'eventuale terza votazione, che dovrà seguire immediatamente la seconda, limitatamente ai candidati che non hanno ottenuto la maggioranza indicata al punto precedente. In caso di parità di voti fra due o più candidati al sesto posto, si procederà immediatamente al ballottaggio fra loro. Nella prima, così come nelle eventuali seconde e terze votazioni o nei ballottaggi, ciascun elettore potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei componenti da eleggere di volta in volta.

5.8 Il Presidente dell'Assemblea, al termine dei lavori, proclamerà gli eletti.

5.9 Eventuali reclami sulla validità delle operazioni di voto e di scrutinio o sui requisiti di eleggibilità dei Giudici, se non presentati in Assemblea, dovranno essere inviati entro 48 ore dalla chiusura dell'Assemblea, a mezzo lettera raccomandata, alla Corte Federale, competente per la decisione, purché da parte degli interessati presenti sia stato preannunciato formale avviso di ricorso al Presidente dell'Assemblea.

Articolo 8 : IL CONSIGLIO NAZIONALE

8.1 Il Consiglio Nazionale del G.G.G. è organo consultivo ed è composto dai Fiduciari Regionali o loro Delegati. Partecipano alle sedute del Consiglio Nazionale anche i componenti della Giunta in carica con diritto di parola, ma senza diritto di voto. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Segretario Nazionale o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-Segretario, oppure da un componente la Giunta designato allo scopo dal Segretario Nazionale o da chi per lui. Il presidente non ha diritto di voto. In caso di decadenza o di dimissioni della Giunta Nazionale, il Consiglio può essere presieduto dal Commissario Straordinario.

8.2 E' convocato, con relativo ordine del giorno, dal Segretario Nazionale ogni qual volta ne ravvisi la necessità e, comunque, non meno di 2 volte l'anno. Le riunioni sono valide solo in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. La convocazione del Consiglio Nazionale può avvenire anche su richiesta scritta e motivata dalla metà più uno dei suoi componenti. La richiesta deve contenere l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti da trattare tra quanti rientranti nelle competenze indicate al successivo punto 8.3. La seduta deve tenersi entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta su convocazione trasmessa tramite avviso che deve essere inviato entro 7 giorni da questa stessa data. E' facoltà del Segretario Nazionale invitare alle riunioni persone che, per incarichi ricoperti ed esperienze maturate, possano apportare un contributo ai lavori, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

8.3 Il Consiglio Nazionale, sulla base delle direttive del Consiglio Federale:

- a - determina gli indirizzi operativi del Gruppo ed esprime parere consultivo sui regolamenti e le proposte che riguardano la struttura e l'organizzazione del gruppo;
- b - valuta le problematiche relative all'attività ed al ruolo dei Giudici Gare, tenendo presenti le esperienze locali espresse dai Fiduciari Regionali;
- c - esprime parere consultivo per l'impiego dei fondi a disposizione del Gruppo;
- d - prospetta argomenti di carattere generale inerenti il funzionamento degli organi periferici;
- e - esprime parere consultivo sulla relazione tecnico-morale-finanziaria che il Segretario Nazionale presenterà al Consiglio Federale al termine del suo mandato.

8.4 Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio di Segreteria del G.G.G., o altro componente dello stesso, assiste alle riunioni per la redazione del verbale.

Articolo 7: LA CONSULTA NAZIONALE

7.1 La Consulta Nazionale del G.G.G. è organo consultivo e di controllo ed è composta dai Fiduciari Regionali; In caso di loro impedimento alle riunioni possono partecipare i loro delegati (Vice Fiduciario Regionale o altro componente della relativa Commissione Regionale). Partecipano alle sedute della Consulta Nazionale, senza diritto di voto, il Fiduciario Nazionale e gli altri componenti della Commissione Nazionale in carica. Le sedute della Consulta sono presiedute dal Fiduciario Nazionale o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Fiduciario o da un componente della Commissione Nazionale appositamente designato dal Fiduciario Nazionale. In caso di decadenza, revoca o dimissioni della Commissione Nazionale, la Consulta è presieduta dal Commissario Straordinario.

7.2 E' convocata, con relativo ordine del giorno, dal Fiduciario Nazionale ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità e, comunque, non meno di 3 volte l'anno. Delle riunioni della Consulta Nazionale deve essere data preventiva notizia al Presidente Federale e di esse deve essere redatto apposito verbale. Le riunioni sono valide solo in presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. La convocazione della Consulta Nazionale può avvenire anche su richiesta scritta e motivata dei 3/4 dei suoi componenti. La richiesta deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, e deve essere relativa a materie rientranti nelle competenze indicate nei successivi commi del presente articolo. La seduta deve tenersi entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, e l'avviso di convocazione deve essere inviato entro 7 giorni dalla richiesta stessa. E' facoltà del Fiduciario Nazionale invitare alle riunioni persone che, per incarichi ricoperti ed esperienze maturate, possano apportare un contributo ai lavori in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

7.3 La Consulta Nazionale, sulla base delle direttive del Consiglio Federale:

- a - propone gli indirizzi operativi del Gruppo ed esprime parere consultivo sui regolamenti e le proposte che riguardano la struttura e l'organizzazione del gruppo;
- b - valuta le problematiche relative all'attività ed al ruolo dei Giudici di Gara, tenendo presenti le esperienze locali espresse dai Fiduciari Regionali;
- c - esprime parere consultivo per l'impiego dei fondi a disposizione del Gruppo;
- d - prospetta argomenti di carattere generale inerenti il funzionamento degli organi periferici;
- e - esercita il potere di controllo sull'attività del Fiduciario Nazionale e della Commissione Nazionale, proponendo, con atto scritto e motivato assunto con maggioranza di almeno 3/4 dei suoi componenti, la revoca del Fiduciario Nazionale (proposta da indirizzare al Presidente Federale) o di uno o più componenti della Commissione Nazionale (proposta da indirizzare al Fiduciario Nazionale) per gravi

Articolo 9 : LE COMMISSIONI TECNICHE

9.1 Nell'ambito del G.G.G. possono essere istituite Commissioni Tecniche aventi funzioni consultive e propositive riguardo a specifici argomenti di contenuto tecnico e/o organizzativo attinenti alla vita del Gruppo.

9.2 La composizione, i responsabili, la durata, gli indirizzi, gli scopi e la regolamentazione di tali Commissioni sono determinati dal Segretario Nazionale di concerto con la Giunta Nazionale.

9.3 ~~E' in ogni caso istituita la Commissione Tecnica Permanente Nazionale, costituita da un rappresentante di ogni qualifica (U.G. - G.M. - G.P.), nominata per ogni biennio, salvo conferma, secondo quanto stabilito nel comma precedente.~~

Articolo 10 : L'UFFICIO CENTRALE DEL G.G.G.

10.1 L'attività amministrativa, la tenuta degli atti compresa la redazione dei verbali delle riunioni di Giunta e Consiglio Nazionale e l'inoltro delle comunicazioni è assicurata tramite l'Ufficio Centrale del GGG composto da personale messo a disposizione dalla FIDAL, diretto da un responsabile con le modalità stabilite dal Segretario Federale.

Articolo 11 : LE ASSEMBLEE REGIONALI

11.1 Le Assemblee Regionali si distinguono in ordinarie e straordinarie.

11.2 Le Assemblee Regionali ordinarie hanno luogo dopo la scadenza del quarto anno del quadriennio olimpico e sono convocate, mediante apposito avviso, almeno 10 giorni prima della data di convocazione stabilita per la loro effettuazione dal Fiduciario Regionale, previa determinazione della Giunta Regionale, sentito il Segretario Nazionale. Le Assemblee devono essere svolte entro il 90° giorno successivo allo svolgimento della Assemblea Nazionale della Federazione. La data di effettuazione della Assemblee è fissata, una per tutte e salvo deroghe speciali, dalla Giunta Nazionale e comunicata ai Fiduciari almeno 30 giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, che comprenderà la relazione tecnico-morale della Giunta Regionale da sottoporre ad approvazione. La relazione dovrà essere scritta e distribuita a tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

~~Per le Assemblee ordinarie l'ordine del giorno deve comprendere l'elezione dei componenti la Giunta Regionale e l'elezione del Delegato effettivo e del Delegato~~

~~ed evidenti inefficienze e/o azioni contrarie alle funzioni ed all'attività del G.G.G. e/o per violazioni del presente regolamento.~~

Articolo 8: I GRUPPI TECNICI DI LAVORO

8.1 Nell'ambito del G.G.G. possono essere istituiti Gruppi Tecnici di Lavoro aventi funzioni di studio, consultive e propositive riguardo a specifici argomenti di contenuto tecnico e/o organizzativo attinenti alla vita del Gruppo.

8.2 La composizione, i responsabili, la durata, gli indirizzi, gli scopi e la regolamentazione di tali Gruppi di lavoro sono determinati dal Fiduciario Nazionale di concerto con la Commissione Nazionale.

8.3 Della loro istituzione è data tempestiva comunicazione alla Consulta Nazionale.

8.4 Analogamente possono procedere a livello locale il Fiduciario Regionale ed il Fiduciario Provinciale.

Articolo 9: L'UFFICIO CENTRALE DEL G.G.G.

9.1 L'attività amministrativa, la tenuta degli atti (compresi i verbali delle riunioni della Commissione Nazionale e della Consulta Nazionale) e l'inoltro di tutte le necessarie comunicazioni sono assicurati dall'Ufficio Centrale del G.G.G. secondo le modalità organizzative stabilite dal Segretario Federale.

Articolo 10: LE ASSEMBLEE REGIONALI

10.1 Le Assemblee Regionali si distinguono in ordinarie e straordinarie.

10.2 Le Assemblee Regionali ordinarie hanno luogo alla scadenza del quarto anno del quadriennio olimpico e sono convocate dal Fiduciario Regionale, mediante apposito avviso da inoltrarsi almeno 10 giorni prima della data stabilita per la loro effettuazione. Le Assemblee devono essere svolte entro il 90° giorno successivo allo svolgimento della Assemblea Nazionale della Federazione. La data di effettuazione delle Assemblee regionali è fissata dalla Commissione Nazionale e comunicata ai Fiduciari Regionali almeno 30 giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, che comprenderà la relazione tecnico-morale (scritta e distribuita a tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea e da sottoporre ad approvazione) della Commissione Regionale e l'elezione dei componenti della Commissione Regionale.

supplente per l'Assemblea Nazionale, a loro volta eletti con votazioni successive tra i componenti la Giunta Regionale. La comunicazione relativa ai delegati deve essere tempestivamente notificata all'ufficio di Segreteria del G.G.G. per i successivi adempimenti.

11.3 Le Assemblee Regionali straordinarie sono convocate dal Fiduciario Regionale, nei termini previsti dallo Statuto Federale per le Assemblee Straordinarie, su richiesta scritta e motivata presentata dalla metà più uno dei Giudici aventi diritto a voto nella regione o dalla metà più uno dei componenti la Giunta Regionale.

La richiesta di convocazione dell'Assemblea Regionale Straordinaria deve essere comunicata al Segretario Nazionale.

Nel caso di Assemblee Regionali Straordinarie che si svolgano non oltre un anno dalla data dell'ultima Assemblea, i Delegati saranno gli stessi della precedente, salvo che il giudice non sia più tesserato, o sia deceduto o sia impedito. In questi casi si provvederà alla surroga con il primo dei non eletti. Se ciò non fosse possibile, si procederà ad effettuare nuove Assemblee Provinciali Straordinarie. Trascorso tale termine, occorrerà indire nuove Assemblee Provinciali straordinarie.

11.4 Sono norme comuni alle Assemblee Regionali ordinarie e straordinarie:

a - partecipano di diritto alle Assemblee Regionali:

- i Delegati eletti nelle Assemblee Provinciali ciascuno recante un solo voto;
- il Fiduciario Regionale, o l'eventuale Commissario Straordinario ed i componenti la Giunta Regionale;
- i Fiduciari Provinciali e Locali;
- il Presidente ed i Consiglieri Federali;
- il Segretario Nazionale G.G.G.;
- i componenti la Giunta Nazionale G.G.G.;
- il Presidente del Comitato Regionale FIDAL o un suo delegato;

b - hanno diritto di voto esclusivamente i Delegati eletti nelle Assemblee Provinciali, secondo le norme di cui al secondo capoverso dell'art.15.6 del presente Regolamento;

c - l'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei voti attribuiti alla regione; in seconda convocazione, da effettuarsi non prima che sia trascorsa un'ora, purché sia presente almeno il 40% dei voti rappresentati. Dopo che sono state ufficialmente comunicate all'Assemblea le risultanze della Verifica Poteri, eventuali ritardatari non possono partecipare alle votazioni in corso, ma solo a quelle successive.

Possono assistere all'Assemblea anche i giudici della regione non Delegati, ma senza diritto di voto;

10.3 Le Assemblee Regionali straordinarie sono convocate dal Fiduciario Regionale, previa comunicazione al Fiduciario Nazionale e d'intesa con la Commissione Nazionale, su richiesta scritta e motivata presentata dalla metà più uno dei Giudici aventi diritto a voto nella regione, e/o nelle ipotesi di vacanze nella Commissione Regionale, verificatesi prima della fine del mandato quadriennale, tali da compromettere la regolare funzionalità dell'organo ed alle quali non si possa far fronte con surroghe tra i primi dei non eletti. Nel caso di Assemblee Regionali straordinarie che si svolgano non oltre un anno dalla data dell'ultima Assemblea, i Delegati saranno gli stessi della precedente, salvo che il giudice delegato non sia più tesserato, o sia deceduto o sia altrimenti permanentemente impedito. In questi casi si provvederà alla surroga con il primo dei delegati supplenti. Se ciò non fosse possibile, si procederà ad effettuare nuove Assemblee Provinciali straordinarie. Trascorso il termine dell'anno dall'ultima Assemblea occorrerà indire nuove Assemblee Provinciali straordinarie.

10.4 Di seguito si indicano le norme comuni alle Assemblee Regionali ordinarie e straordinarie:

a - partecipano di diritto alle Assemblee Regionali:

- i Delegati eletti nelle Assemblee Provinciali ciascuno recante un solo voto;
- il Fiduciario Regionale, o l'eventuale Commissario Straordinario ed i componenti della Commissione Regionale;
- i Fiduciari Provinciali e Locali;
- il Presidente ed i Consiglieri Federali;
- il Fiduciario Nazionale G.G.G.;
- i componenti della Commissione Nazionale G.G.G.;
- il Presidente del Comitato Regionale FIDAL o un suo delegato;

b - hanno diritto di voto esclusivamente i Delegati eletti nelle Assemblee Provinciali, secondo le norme di cui al presente Regolamento;

c - l'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei delegati eletti nella regione; in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che sia trascorsa almeno un'ora dalla prima, purché sia presente almeno il 40% dei delegati eletti nella regione. Dopo che sono state ufficialmente comunicate all'Assemblea le risultanze della Verifica Poteri, eventuali ritardatari non potranno partecipare alle votazioni in corso ma solo a quelle successive.

Possono assistere all'Assemblea, senza diritto di voto, anche i giudici della regione non Delegati;

d - il primo punto all'ordine del giorno deve essere costituito dalla nomina del Presidente, anche a seguito di eventuale proposta del Fiduciario Regionale. Il Presidente nominato dichiarerà aperta l'Assemblea e, su invito dello stesso, si procederà alla nomina del Segretario che redige il verbale da conservare agli atti e da inviare, in copia, alla Segreteria Nazionale;

e - la Verifica dei Poteri, cioè del diritto di partecipazione e di voto e lo scrutinio dei voti, vengono effettuati da una Commissione composta dal Giudice Unico Regionale con funzioni di Presidente o, in sua assenza, da un componente del Consiglio di Presidenza delegato dal Presidente del Comitato Regionale e da due giudici non candidati nominati dalla Giunta Regionale o dal Commissario Straordinario;

f - le elezioni avvengono a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto;

g - per l'elezione dei componenti la Giunta Regionale, ogni Delegato potrà votare un numero di candidati non superiore ai 2/3 dei componenti da eleggere. Le preferenze in eccedenza determineranno l'annullamento della scheda. Qualora uno o più degli eletti dichiarasse in Assemblea la propria indisponibilità a ricoprire la carica, essi saranno sostituiti dal primo dei non eletti, e così via fino alla completa composizione della Giunta. Analogamente si procederà qualora uno o più degli eletti dichiarino entro 15 giorni dall'elezione la propria indisponibilità;

h - per tutte le altre votazioni, che avvengono a maggioranza semplice, per le quali non siano previste specifiche modalità nel presente Regolamento, il tipo di votazione viene stabilito dal Presidente dell'Assemblea tra le seguenti forme:

- per alzata di mano;
- per appello nominale;
- a scrutinio segreto;

i - eventuali reclami sulla validità delle operazioni di voto e di scrutinio o sui requisiti di eleggibilità dei giudici votati, se non presentati in Assemblea, dovranno essere inviati entro 48 ore dalla chiusura dell'Assemblea, a mezzo lettera raccomandata, alla Giunta Nazionale G.G.G. competente per la decisione, e, per conoscenza, al Presidente del Comitato Regionale FIDAL.

Articolo 12 : IL FIDUCIARIO REGIONALE

12.1 Il Fiduciario Regionale è il responsabile del G.G.G. in regione. Attua, sul territorio, le direttive e le indicazioni programmatiche approvate dal Consiglio Regionale.

12.2. Il Fiduciario Regionale è nominato dalla Giunta Nazionale su proposta del presidente del Comitato Regionale. E' scelto tra i componenti eletti della Giunta Regionale. Può essere rinominato nella carica. I requisiti di eleggibilità ed i termini per la presentazione delle candidature sono gli stessi previsti all'art.13.2 per i

d - il primo punto all'ordine del giorno deve essere costituito dalla nomina dell'Ufficio di Presidenza composto da un Presidente dell'Assemblea e da un Segretario, su proposta del Fiduciario Regionale. Il Segretario redigerà il verbale (controfirmato dal Presidente) da conservare agli atti e da inviare, in copia, alla Commissione Nazionale;

e - la Verifica dei Poteri, cioè del diritto di partecipazione e di voto e lo scrutinio dei voti, viene effettuata da una Commissione composta dal Giudice Unico Regionale con funzioni di Presidente o, in sua assenza, da un componente del Consiglio Regionale delegato dal Presidente del Comitato Regionale e da due giudici non candidati nominati dalla Commissione Regionale o dal Commissario Straordinario;

f - le elezioni avvengono a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto;

g - per l'elezione dei componenti della Commissione Regionale, ogni Delegato può votare un numero di candidati non superiore ai 2/3 dei componenti da eleggere. Le preferenze in eccedenza determineranno l'annullamento della scheda. Qualora uno o più degli eletti dichiarasse in Assemblea la propria indisponibilità a ricoprire la carica, essi saranno sostituiti dal primo dei non eletti, e così via fino alla completa composizione della Commissione. Analogamente si procederà qualora uno o più degli eletti dichiarino entro 15 giorni dall'elezione la propria indisponibilità a ricoprire la carica;

h - per tutte le altre votazioni, che avvengono a maggioranza semplice, per le quali non siano previste specifiche modalità nel presente Regolamento, il tipo di votazione viene stabilito dal Presidente dell'Assemblea tra le seguenti forme:

- per alzata di mano;
- per appello nominale;
- a scrutinio segreto;

i - eventuali reclami sulla validità delle operazioni di voto e di scrutinio o sui requisiti di eleggibilità dei giudici votati, se non presentati in Assemblea, devono essere inviati entro 48 ore dalla chiusura dell'Assemblea, a mezzo lettera raccomandata, alla Commissione Nazionale G.G.G. competente per la decisione, e, per conoscenza, al Presidente del Comitato Regionale FIDAL.

Articolo 11: IL FIDUCIARIO REGIONALE

11.1 Il Fiduciario Regionale è il responsabile del G.G.G. in regione. Attua, sul territorio, le direttive e le indicazioni programmatiche approvate dal Consiglio Regionale Fidal.

11.2 Il Fiduciario Regionale è nominato dalla Commissione Nazionale G.G.G. su proposta del Presidente del Comitato Regionale. E' scelto tra i componenti eletti della Commissione Regionale. Può essere rinominato nella carica con un limite massimo di tre mandati consecutivi. Resta in carica fino al termine del quadriennio

Componenti la Giunta Regionale.

Resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico. In caso di decesso o sue dimissioni è sostituito dal Vice Fiduciario e, in caso di impossibilità da parte di questo, dal componente di Giunta più anziano di tesseramento o, in subordine, di età, ~~che provvede ad indire l'Assemblea Regionale Straordinaria per l'elezione di una nuova Giunta.~~ L'Assemblea dovrà essere tenuta non oltre il termine di 90 giorni dal momento in cui si è verificata la vacanza.

12.3 Il Fiduciario Regionale può essere dichiarato decaduto dall'incarico e come componente della Giunta Regionale da parte della Giunta Nazionale per violazione delle norme statutarie e/o regolamentari; per irregolarità nella gestione delle manifestazioni; per sfiducia espressa da almeno 2/3 dei Giudici della regione; per squalifica o sospensione inflitta dagli Organi di Giustizia Federali; nonché nel caso di decadenza assieme alla Giunta Regionale, di cui all'art. 13.5 del presente Regolamento. La decadenza può riguardare il solo Fiduciario Regionale ovvero l'intera Giunta Regionale. ~~Nel primo caso si procede come indicato nel terzo capoverso dell'art. 12.2. Il caso di decadenza dell'intera Giunta è regolato dal successivo articolo 13.~~

12.4 Il Fiduciario Regionale, o un suo delegato, partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Regionale e del Consiglio di Presidenza laddove costituito, ai quali risponde della efficienza del Gruppo; presenta le esigenze formulate dalla Giunta e dal Consiglio Regionale; propone l'omologazione dei primati e delle migliori prestazioni regionali; effettua l'omologazione dei risultati con le modalità di cui allo art.23 del Regolamento Organico; comunica alla Giunta Nazionale G.G.G. la nomina di uno o due Vice Fiduciari, di cui uno Vicario, scelti fra i componenti la Giunta Regionale.

12.5 Il Fiduciario Regionale convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio Regionale. In caso di assenza o di impedimento temporanei viene sostituito dal Vice Fiduciario Regionale Vicario in tutte le funzioni. Coordina le decisioni della Giunta Regionale per quanto si riferisce al reclutamento, al tesseramento, all'addestramento, all'inquadramento, alla qualificazione ed alla

olimpico. In caso di decesso, decadenza, dimissioni o impedimento permanente è sostituito, per l'ordinaria amministrazione **e fino alla nomina del nuovo Fiduciario, dal Vice Fiduciario Regionale e, in caso di impossibilità da parte di questo, dal componente della Commissione Regionale più anziano di tesseramento o, in subordine, di età.** Si provvederà, quindi, alla nomina del nuovo Fiduciario Regionale secondo le modalità di cui al presente comma, previa reintegrazione della Commissione Regionale attraverso la surroga con il primo dei non eletti, o, in mancanza ed in caso di compromissione della regolare funzionalità dell'organo, previa indizione (a cura del Fiduciario Nazionale o del Commissario Straordinario ove nominato) dell'Assemblea Regionale Straordinaria per l'elezione di una nuova Commissione regionale. L'Assemblea dovrà essere tenuta non oltre il termine di 60 giorni dal momento in cui si è verificata la vacanza.

11.3 Il Fiduciario Regionale può essere dichiarato decaduto dall'incarico e dalla carica di componente della Commissione Regionale con provvedimento motivato della Commissione Nazionale:

- per violazione delle norme statutarie e/o regolamentari;
- per irregolarità, a lui imputabili anche solo per colpa grave, nella gestione delle manifestazioni;
- per sfiducia espressa da almeno 2/3 dei Giudici aventi diritto a voto nella regione;
- per squalifica o sospensione inflitta dagli Organi di Giustizia Federale;
- nonché nelle ipotesi di decadenza dell'intera Commissione Regionale previste dal presente Regolamento.

11.4 Il Fiduciario Regionale, o in sua assenza il Vice Fiduciario Regionale o altro componente della Commissione Regionale a ciò appositamente delegato, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Regionale e del Consiglio di Presidenza (laddove costituito), ai quali risponde della efficienza del Gruppo; presenta le esigenze formulate dalla Commissione e dalla Consulta Regionale; propone l'omologazione dei primati e delle migliori prestazioni regionali ed effettua l'omologazione dei risultati delle manifestazioni effettuate in regione; comunica alla Commissione Nazionale G.G.G. ed al Presidente del Comitato Regionale FIDAL la nomina di uno o due Vice Fiduciari Regionali, di cui uno Vicario, scelti fra i componenti della Commissione Regionale.

11.5 Il Fiduciario Regionale convoca e presiede la Commissione e la Consulta Regionale. In caso di assenza o di impedimento temporaneo viene sostituito dal Vice Fiduciario Regionale Vicario in tutte le funzioni. Coordina le decisioni della Commissione Regionale per quanto si riferisce al reclutamento, al tesseramento, all'addestramento, all'inquadramento, alla qualificazione ed alla specializzazione dei

specializzazione dei Giudici.

Deve curare che presso la sede del G.G.G. regionale vengano conservati comunicati, circolari e tutti i documenti inerenti la attività del G.G.G.

Articolo 13 : LA GIUNTA REGIONALE

13.1 La Giunta Regionale è composta da un numero dispari di membri fissato dal Consiglio Regionale tra un minimo di tre ed un massimo di sette. Il Fiduciario Regionale è compreso nel numero dei componenti la Giunta Regionale. L'elezione della Giunta Regionale è soggetta a convalida da parte della Giunta Nazionale G.G.G.. Dura in carica, di regola, fino al termine del quadriennio olimpico.

13.2 Possono essere eletti alla carica di componenti della Giunta Regionale G.G.G. tutti i giudici aventi diritto a voto. Le candidature devono pervenire entro le ore 12.00 del 7° giorno antecedente lo svolgimento della Assemblea Regionale alla Segreteria del Comitato Regionale. Possono candidarsi tutti i giudici in regola con il tesseramento per l'anno in corso ed abbiano almeno due anni di anzianità. L'elenco dei candidati verrà comunicato dal Presidente dell'Assemblea. In caso di parità di voti, verrà eletto il giudice che vanta una maggiore anzianità di tesseramento e, in subordine, il più anziano di età.

13.3 I componenti la Giunta Regionale che risultino assenti, senza giustificato motivo, alle riunioni della Giunta o del Consiglio Regionale per almeno tre volte consecutive, saranno dichiarati decaduti con deliberazione della Giunta Nazionale, dietro richiesta del Fiduciario Regionale.

13.4 Le dimissioni di un componente la Giunta Regionale devono essere presentate al Fiduciario Regionale. Tutte le vacanze della Giunta Regionale vengono coperte con i primi dei non eletti nell'ultima Assemblea. Ove non vi siano o siano in numero insufficiente, tale da compromettere la funzionalità dell'organo, il Segretario Nazionale, informato il Presidente del Comitato Regionale FIDAL, autorizzerà la convocazione di Assemblee Straordinarie per la ricostituzione della Giunta Regionale.

13.5 La Giunta Regionale decade, comunque, quando si verifica una situazione di vacanza della metà più uno dei suoi componenti. Può essere dichiarata decaduta assieme al Fiduciario Regionale, con provvedimento motivato della Giunta Nazionale, ove sia esplicita la responsabilità collegiale relativamente ai fatti che causano la decadenza del Fiduciario Regionale, ai sensi del 4° capoverso

Giudici nella regione di pertinenza. Deve curare che presso la sede del Comitato regionale FIDAL vengano conservati comunicati, circolari e qualsiasi documento inerente la attività del G.G.G..

Articolo 12: LA COMMISSIONE REGIONALE

12.1 La Commissione Regionale è composta da un numero dispari di membri fissato dalla Consulta Regionale tra un minimo di tre ed un massimo di sette. Il Fiduciario Regionale è compreso nel numero dei componenti della Commissione Regionale. L'elezione della Commissione Regionale è soggetta a convalida da parte della Commissione Nazionale G.G.G.. Dura in carica fino al termine del quadriennio olimpico.

12.2 Possono essere eletti alla carica di componente della Commissione Regionale G.G.G. tutti i giudici della regione aventi diritto a voto, con un limite massimo di tre mandati consecutivi. Le candidature devono pervenire entro le ore 12.00 del 7° giorno antecedente lo svolgimento della Assemblea Regionale alla Segreteria del Comitato Regionale FIDAL. Possono candidarsi tutti i giudici della regione aventi diritto a voto, in regola con il tesseramento per l'anno in corso, che abbiano almeno due anni di anzianità. L'elenco dei candidati verrà comunicato dal Presidente dell'Assemblea. In caso di parità di voti sarà eletto il giudice che vanta una maggiore anzianità di tesseramento o, in subordine, il più anziano di età.

12.3 I componenti della Commissione Regionale, che risultino assenti senza giustificato motivo alle riunioni della Commissione o della Consulta Regionale per almeno tre volte consecutive, saranno dichiarati decaduti con deliberazione della Commissione Nazionale, dietro richiesta del Fiduciario Regionale.

12.4 Le dimissioni di un componente della Commissione Regionale devono essere presentate al Fiduciario Regionale. Tutte le vacanze della Commissione Regionale vengono coperte con i primi dei non eletti nell'ultima Assemblea. Ove non vi siano o siano in numero insufficiente, tale che la mancata reintegrazione possa compromettere la regolare funzionalità dell'organo, il Fiduciario Nazionale, sentito il Fiduciario Regionale ed informato il Presidente del Comitato Regionale FIDAL, autorizzerà la convocazione delle Assemblee straordinarie (Provinciali e Regionale) per la reintegrazione della Commissione Regionale.

12.5 La Commissione Regionale decade, comunque, assieme al Fiduciario Regionale, quando si verifichi una situazione di vacanza della metà più uno dei suoi componenti. Può essere, altresì, dichiarata decaduta, assieme al Fiduciario Regionale, con provvedimento motivato della Commissione Nazionale, nei casi, **collegialmente imputabili anche solo per colpa grave, di accertata violazione delle**

dell'art.12.2. In tale ipotesi il Segretario Nazionale, sentita la Giunta Nazionale ed il Presidente del Comitato Regionale, procede alla nomina di un Commissario straordinario per la gestione del Gruppo, il quale dovrà provvedere a convocare l'Assemblea straordinaria che dovrà tenersi entro il termine di 90 giorni dal momento in cui si è verificata la vacanza.

13.6 La Giunta Regionale si riunisce ogni qual volta il Fiduciario Regionale lo ritenga necessario, e comunque non meno di 3 volte l'anno, per la gestione del Gruppo, ovvero su richiesta scritta e motivata di almeno la metà dei componenti. Delle riunioni della Giunta Regionale deve essere data preventiva notizia al Presidente del Comitato Regionale. Le riunioni sono valide se vi partecipano il Fiduciario Regionale, o in sua assenza il Vice Fiduciario Vicario, ed almeno la metà dei suoi restanti componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del Fiduciario Regionale o di chi presiede la riunione. Di ogni riunione dovrà essere redatto apposito verbale da conservare agli atti del Comitato Regionale. E' facoltà del Fiduciario Regionale invitare alle riunioni altre persone che, per il loro specifico incarico, possano collaborare fattivamente ai lavori della Giunta.

13.7 La Giunta Regionale opera in base alle direttive impartite dalla Giunta Nazionale del G.G.G.

13.8 Sono compiti della Giunta Regionale:

- a - coordinare le attività regionali in armonia con il calendario delle manifestazioni approvate dal Comitato Regionale e predisporre il piano del fabbisogno economico relativo al funzionamento del Gruppo, in rapporto alle esigenze dell'attività agonistica ed alle iniziative intese al miglioramento delle prestazioni dei giudici della regione;
- b - garantire i servizi di giuria nelle manifestazioni internazionali, nazionali ed interregionali a completamento delle convocazioni disposte dagli organi nazionali;
- c - procedere alle designazioni ed alle convocazioni regionali, fermo restando la facoltà di delega delle giurie per le manifestazioni regionali e, se necessario, per altre minori, ai Fiduciari provinciali e/o locali;
- d - curare il reclutamento, l'addestramento, l'inquadramento e, per delega della Giunta Nazionale, il tesseramento dei giudici nell'ambito regionale;
- e - dare attuazione alle norme sulla qualificazione e specializzazione dei giudici;
- f - promuovere forme di incentivazione a favore dei giudici meritevoli;

norme statutarie e/o regolamentari, per irregolarità nella gestione delle manifestazioni, per sfiducia espressa da almeno 2/3 dei Giudici della regione aventi diritto a voto, per squalifiche o sospensioni inflitte dagli Organi di Giustizia Federale.

In tale ipotesi il Fiduciario Nazionale, sentita la Commissione Nazionale ed il Presidente del Comitato Regionale, procede alla nomina di un Commissario Straordinario per la gestione del Gruppo, il quale dovrà provvedere a convocare l'Assemblea straordinaria da tenersi entro il termine di 60 giorni dal momento in cui si è verificata la decadenza.

12.6 La Commissione Regionale si riunisce ogni qual volta il Fiduciario Regionale lo ritenga necessario, e comunque non meno di 3 volte l'anno, per la gestione del Gruppo, ovvero su richiesta scritta e motivata di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Delle riunioni della Commissione Regionale deve essere data preventiva notizia al Presidente del Comitato Regionale. Le riunioni sono valide se vi partecipano il Fiduciario Regionale, o in sua assenza il Vice Fiduciario Vicario, ed almeno la metà dei suoi restanti componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del Fiduciario Regionale o di chi in sua vece presiede la riunione. Di ogni riunione dovrà essere redatto apposito verbale da conservare agli atti del Comitato Regionale. E' facoltà del Fiduciario Regionale invitare alle riunioni altre persone che, per il loro specifico incarico, possano collaborare fattivamente ai lavori della Commissione.

12.7 La Commissione Regionale opera in base alle direttive impartite dalla Commissione Nazionale del G.G.G..

12.8 Sono compiti della Commissione Regionale:

- a - coordinare le attività regionali in armonia con il calendario delle manifestazioni approvate dal Comitato Regionale e predisporre il piano del fabbisogno economico relativo al funzionamento del Gruppo, in rapporto alle esigenze dell'attività agonistica ed alle iniziative intese al miglioramento delle prestazioni dei giudici della regione;
- b - garantire i servizi di giuria nelle manifestazioni internazionali, nazionali ed interregionali a completamento delle convocazioni disposte dagli organi nazionali;
- c - procedere alle designazioni ed alle convocazioni regionali, fermo restando la facoltà di delega delle giurie per le manifestazioni regionali e, se necessario, per altre minori, ai Fiduciari provinciali e/o locali;
- d - curare il reclutamento, la formazione, l'impiego, l'inquadramento, l'aggiornamento e, per delega della Commissione Nazionale, il tesseramento dei giudici nell'ambito regionale;
- e - dare attuazione alle norme sulla qualificazione e specializzazione dei giudici;
- f - promuovere forme di incentivazione a favore dei giudici meritevoli;

g - nominare Gruppi di Studio tecnici a livello regionale;

h - controllare l'attività degli organi provinciali del G.G.G. e valutare l'operato tecnico e comportamentale dei giudici;

i - esaminare i casi di irregolarità nel funzionamento delle giurie o di singoli giudici, ovvero i casi di comportamento non conforme alle norme da parte di giudici operanti in campo, trasmettendo le risultanze alla Giunta Nazionale, per i provvedimenti di competenza e/o per l'inoltro agli Organi di Giustizia federale, limitatamente ai casi suscettibili di provvedimenti tecnici o disciplinari.

13.9 I componenti la Giunta Regionale devono, inoltre, collaborare con il Fiduciario Regionale espletando quei compiti che vengono loro specificatamente assegnati.

Articolo 14 : IL CONSIGLIO REGIONALE

14.1 Il Consiglio Regionale è costituito da:

- il Fiduciario Regionale;
- i componenti la Giunta Regionale;
- i Fiduciari Provinciali, o loro delegati.

Possono partecipare, con parere consultivo, i Fiduciari Locali. E' facoltà del Fiduciario Regionale invitare alle riunioni altre persone che, per il loro specifico incarico, possano collaborare ai lavori del Consiglio.

14.2 Dura in carica, di regola, l'intero quadriennio olimpico e deve riunirsi ogni qual volta il Fiduciario Regionale lo ritenga utile e, comunque, non meno di due volte l'anno. Viene convocato, con relativo ordine del giorno, dal Fiduciario Regionale. Il Consiglio è, inoltre, convocato qualora la maggioranza dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata al Fiduciario Regionale. Il Consiglio è presieduto dal Fiduciario Regionale o da un suo delegato.

14.3 Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide se sono presenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

14.4 Il Consiglio Regionale, sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici espressi dagli organi centrali del G.G.G.:

- a - esamina tutti i problemi inerenti le attività del G.G.G. regionale;

g - nominare Gruppi Tecnici di Lavoro a livello regionale;

h – istituire eventualmente Elenchi Speciali, a livello regionale, per particolari mansioni;

i - controllare l'attività degli organi provinciali del G.G.G. e valutare l'operato tecnico e comportamentale dei giudici della regione;

l - esaminare i casi di irregolarità nel funzionamento delle giurie o di singoli giudici, ovvero i casi di comportamento non conforme alle norme da parte di giudici operanti in campo, trasmettendo le risultanze alla Commissione Nazionale per i provvedimenti di competenza e/o per l'inoltro agli Organi di Giustizia federale, limitatamente ai casi suscettibili di provvedimenti tecnici o disciplinari.

12.9 I componenti della Commissione Regionale devono, inoltre, collaborare con il Fiduciario Regionale espletando quei compiti che vengono loro specificatamente assegnati.

Articolo 13: LA CONSULTA REGIONALE

13.1 La Consulta Regionale è così costituita:

- il Fiduciario Regionale;
- i Componenti della Commissione Regionale;
- i Fiduciari Provinciali.

Possono partecipare alle riunioni, con parere consultivo, i Fiduciari Locali.

E' facoltà del Fiduciario Regionale invitare alle riunioni altre persone che, per il loro specifico incarico, possano collaborare ai lavori della Consulta.

13.2 Dura in carica l'intero quadriennio olimpico e si riunisce ogni qual volta il Fiduciario Regionale lo ritenga utile e, comunque, non meno di due volte l'anno. Viene convocata, con relativo ordine del giorno, dal Fiduciario Regionale. La Consulta è, inoltre, convocata qualora la maggioranza più uno dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata al Fiduciario Regionale. La Consulta è presieduta dal Fiduciario Regionale o in sua assenza dal Vice Fiduciario Regionale o da altro componente della Commissione Regionale a ciò appositamente delegato. Delle riunioni della Consulta Regionale deve essere data preventiva notizia al Presidente del Comitato Regionale e di esse deve essere redatto apposito verbale.

13.3 Le riunioni della Consulta Regionale sono valide se siano presenti la metà più uno degli aventi diritto. Essa delibera a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità di voti prevale il voto del Fiduciario Regionale o di chi in sua vece la presiede.

13.4 La Consulta Regionale, sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici espressi dagli organi centrali del G.G.G.:

- a - esamina tutti i problemi inerenti le attività del G.G.G. regionale;

b - valuta le problematiche relative all'operato dei Giudici tenendo presenti le esperienze locali espresse dai Fiduciari provinciali;
c - esprime parere consultivo per l'impiego dei fondi a disposizione del Gruppo;
d - progetta interventi di carattere generale inerenti il funzionamento degli organi periferici.

14.5 In attuazione della Legge Costituzionale e dello Statuto Federale, l'articolazione periferica del G.G.G. nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano ha i caratteri di quella disposta per le Regioni ad ogni effetto organizzativo e decisionale.

14.6 Nei casi di vacanza della Giunta Regionale il Consiglio é sospeso fino alla nomina del Commissario, ovvero alla ricostituzione della nuova Giunta.

Articolo 15 : LE ASSEMBLEE PROVINCIALI

15.1 Le Assemblee Provinciali Ordinarie hanno luogo alla scadenza del quarto anno di ogni quadriennio e sono convocate dal Fiduciario Provinciale su deliberazione del Consiglio Provinciale.

L'avviso di convocazione, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione e deve contenere l'ordine del giorno, che comprenderà la relazione tecnico-morale del Fiduciario Provinciale e l'elezione dei Delegati all'Assemblea regionale. La relazione del Fiduciario Provinciale deve essere scritta e distribuita a tutti i Giudici aventi diritto a voto.

Le Assemblee Provinciali ordinarie, così come le Assemblee straordinarie cui ciò compete, devono contenere nell'ordine del giorno l'elezione del Fiduciario Provinciale. L'Assemblea deve essere tenuta almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Regionale.

15.2 Partecipano di diritto all'Assemblea Provinciale:

- il Fiduciario Provinciale;
- tutti i giudici della Provincia in regola con il tesseramento.

Possono partecipare il Presidente ed i Consiglieri Federali, il Segretario Nazionale G.G.G. o un suo delegato, i componenti la Giunta Nazionale, il Presidente del Comitato Regionale FIDAL o un suo delegato, il Presidente del Comitato Provinciale FIDAL o un suo delegato, il Fiduciario Regionale ed i componenti la Giunta Regionale G.G.G.

b - valuta le problematiche relative all'operato dei Giudici tenendo presenti le esperienze locali espresse dai Fiduciari Provinciali (e Locali ove nominati);
c - esprime parere consultivo per l'impiego dei fondi a disposizione del Gruppo;
d - progetta interventi di carattere generale inerenti il funzionamento degli organi periferici.

13.5 In attuazione della Legge Costituzionale e dello Statuto Federale, l'articolazione periferica del G.G.G. nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano ha i caratteri di quella disposta per le Regioni ad ogni effetto organizzativo e decisionale.

13.6 Nei casi di vacanza della Commissione Regionale la Consulta é sospesa fino alla nomina del Commissario Straordinario ovvero fino alla ricostituzione della nuova Commissione.

Articolo 14: LE ASSEMBLEE PROVINCIALI

14.1 Le Assemblee Provinciali ordinarie hanno luogo alla scadenza del quarto anno di ogni quadriennio olimpico e sono convocate dal Fiduciario Provinciale. L'avviso di convocazione, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione, deve contenere l'ordine del giorno, che comprenderà la relazione tecnico-morale del Fiduciario Provinciale, l'elezione del Fiduciario Provinciale e l'elezione dei Delegati all'Assemblea Regionale. La relazione del Fiduciario Provinciale deve essere scritta e distribuita a tutti i Giudici aventi diritto a voto. L'Assemblea deve essere tenuta almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Regionale.

14.2 Partecipano di diritto all'Assemblea Provinciale:

- il Fiduciario Provinciale;
- i Fiduciari Locali;
- tutti i giudici della Provincia in regola con il tesseramento.

Possono, inoltre, partecipare all'Assemblea Provinciale:

- il Presidente ed i Consiglieri Federali;
- il Fiduciario Nazionale G.G.G.;
- i Componenti della Commissione Nazionale;
- il Presidente del Comitato Regionale FIDAL;
- il Presidente del Comitato Provinciale FIDAL (o il Delegato Provinciale);
- il Fiduciario Regionale G.G.G.;
- i Componenti della Commissione Regionale G.G.G..

15.3 Hanno diritto di voto i Giudici Provinciali, nonché i giudici del Ruolo Regionale, Nazionale ed Internazionale purché abbiano conseguito un numero complessivo di presenze pari o superiore alla percentuale sulle manifestazioni controllate nella provincia di appartenenza, così determinata:

fino a 30 manifestazioni nella provincia: presenze 5

da 31 a 50 " 8

da 51 a 75 " 12

da 76 a 120 " 15

da 121 a 200 " 18

oltre 200 " 20

Il Segretario Nazionale, in caso di particolari situazioni, su richiesta scritta e motivata del Fiduciario Provinciale competente per territorio e del Fiduciario Regionale, potrà concedere deroghe di carattere generale.

15.4 L'Assemblea procede alla nomina di un Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente dell'Assemblea e da un Segretario, su proposta del Fiduciario Provinciale. Il Segretario della Assemblea redige il verbale, che deve essere sottoscritto anche dal Presidente dell'Assemblea ed inviato, in copia, alla Giunta Regionale. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, qualora sia presente almeno la metà più uno dei giudici aventi diritto a voto; in seconda convocazione, da effettuarsi non prima di un'ora quando siano presenti almeno un quarto degli aventi diritto a voto. Delibera a maggioranza dei presenti.

15.5 La Verifica Poteri è effettuata da una Commissione composta da tre giudici, di cui uno con funzioni di Presidente, nominata dal Consiglio Provinciale all'atto di convocazione dell'Assemblea. La stessa Commissione procede anche allo scrutinio dei voti.

15.6 Nelle Assemblee Provinciali, a ciascun giudice avente diritto spetta un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

Per l'elezione del Fiduciario Provinciale può essere espressa una sola preferenza; per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Regionale possono essere espresse un massimo di preferenze pari ai due terzi dei candidati da eleggere. Le schede con preferenze in eccesso saranno dichiarate nulle.

Per l'elezione dei Delegati ogni Provincia ha diritto di eleggere un delegato per ogni 5 voti attribuiti. L'eventuale resto pari o superiore a 3 darà diritto ad un ulteriore Delegato. Resti inferiori non daranno diritto alla elezione di alcun altro Delegato.

14.3 Hanno diritto di voto i giudici della Provincia, del Ruolo Provinciale, Regionale, Nazionale ed Internazionale purché abbiano conseguito un numero complessivo di presenze, in Italia o all'estero, pari o superiore alla percentuale sulle manifestazioni controllate nella provincia di appartenenza così determinata:

fino a 30 manifestazioni nella provincia: presenze numero 5;

da 31 a 50 n. 8 ;

da 51 a 75 n. 12 ;

da 76 a 120 n. 15 ;

da 121 a 200 n. 18 ;

oltre 200 n. 20 .

Il Fiduciario Nazionale G.G.G., in caso di particolari situazioni, su richiesta scritta e motivata del Fiduciario Provinciale competente per territorio e/o del Fiduciario Regionale, potrà concedere deroghe di carattere generale.

14.4 L'Assemblea procede alla nomina di un Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente dell'Assemblea e da un Segretario, su proposta del Fiduciario Provinciale. Il Segretario dell'Assemblea redige il verbale, che deve essere sottoscritto anche dal Presidente dell'Assemblea ed inviato, in copia, alla Commissione Regionale. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, qualora sia presente almeno la metà più uno dei giudici aventi diritto a voto; in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che sia trascorsa almeno un'ora dalla prima, quando siano presenti almeno 1/4 degli aventi diritto a voto. Delibera a maggioranza dei presenti.

14.5 La Verifica Poteri è effettuata da una Commissione composta da tre giudici, di cui uno con funzioni di Presidente, nominata dalla Consulta Provinciale (o, in mancanza, dal Fiduciario Provinciale) all'atto della convocazione dell'Assemblea. La stessa Commissione procederà anche allo scrutinio dei voti.

14.6 Nelle Assemblee Provinciali a ciascun giudice avente diritto spetta un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

14.7 Per l'elezione del Fiduciario Provinciale può essere espressa una sola preferenza; per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Regionale possono essere espresse un massimo di preferenze pari a 2/3 dei delegati da eleggere. Le schede con preferenze in eccesso saranno dichiarate nulle.

14.8 Per l'elezione dei Delegati ogni Provincia ha diritto di eleggere un delegato per ogni 5 voti attribuiti. L'eventuale resto pari o superiore a 3 darà diritto ad un ulteriore Delegato. Resti inferiori non daranno diritto alla elezione di alcun altro Delegato.

Sono eletti delegati coloro i quali avranno riportato il numero maggiore di preferenze. Tutti gli altri candidati che avranno ottenuto voti, posti in ordine di graduatoria in base alle preferenze attribuite, sono nominati Delegati supplenti. I Delegati supplenti saranno chiamati a sostituire il Delegato o i Delegati impediti secondo l'ordine delle preferenze.

L'elezione del Fiduciario e dei Delegati avviene su apposite e distinte schede. Possono essere eletti alla carica di Fiduciario Provinciale e come Delegati Provinciali all'Assemblea Regionale tutti i giudici in regola con il tesseramento e aventi diritto di voto.

Non sono eleggibili a Delegato Provinciale i giudici che ricoprono altre cariche nell'ambito del G.G.G. a livello regionale o provinciale.

Le candidature alla carica di Fiduciario Provinciale devono essere presentate nei termini di cui all'art. 13.2 del presente Regolamento.

15.7 Per tutte le votazioni per le quali non siano previste speciali modalità nel presente Regolamento, il tipo di votazione viene stabilito dal Presidente dell'Assemblea tra le seguenti forme:

- per alzata di mano;
- per appello nominale;
- a scrutinio segreto.

Le elezioni avvengono sempre a scrutinio segreto.

Eventuali reclami sulla validità delle operazioni di voto e di scrutinio o sui requisiti di eleggibilità dei giudici votati, se non presentati in Assemblea, dovranno essere inviati entro 48 ore dalla chiusura dell'Assemblea, a mezzo lettera raccomandata, alla Giunta Regionale.

15.8 L'Assemblea Straordinaria è convocata, se richiesta da almeno la metà più uno dei giudici aventi diritto a voto nella provincia o dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Provinciale.

Il Fiduciario Provinciale, sentita la Giunta Regionale, su deliberazione del Consiglio Provinciale disporrà la convocazione dell'Assemblea straordinaria, con tutti gli adempimenti del caso.

Le norme che regolano lo svolgimento delle Assemblee straordinarie sono le stesse previste per le Assemblee ordinarie.

14.9 Sono eletti delegati coloro i quali avranno riportato il numero maggiore di preferenze. **In caso di parità sarà eletto il giudice con maggiore anzianità di tesseramento o, in subordine, d'età.** Tutti gli altri candidati che avranno ottenuto voti, posti in ordine di graduatoria in base alle preferenze attribuite, sono nominati Delegati supplenti. I Delegati supplenti saranno chiamati a sostituire il Delegato o i Delegati impediti secondo l'ordine delle preferenze.

14.10 L'elezione del Fiduciario Provinciale e dei Delegati avviene su apposite e distinte schede. Possono essere eletti alla carica di Fiduciario Provinciale e come Delegati Provinciali all'Assemblea Regionale tutti i giudici in regola con il tesseramento e aventi diritto a voto.

14.11 Non sono eleggibili a Delegato Provinciale i giudici che ricoprano cariche nell'ambito del G.G.G. a livello nazionale o regionale.

14.12 Le candidature alla carica di Fiduciario Provinciale possono essere presentate anche direttamente in Assemblea.

14.13 Per tutte le votazioni per le quali non siano previste speciali modalità nel presente Regolamento, il tipo di votazione viene stabilito dal Presidente dell'Assemblea tra le seguenti forme:

- per alzata di mano;
- per appello nominale;
- a scrutinio segreto.

Le elezioni avvengono sempre a scrutinio segreto.

Eventuali reclami sulla validità delle operazioni di voto e di scrutinio o sui requisiti di eleggibilità dei giudici votati, se non presentati in Assemblea, dovranno essere inviati entro 48 ore dalla chiusura dell'Assemblea, a mezzo lettera raccomandata, alla Commissione Regionale G.G.G..

14.14 L'Assemblea Provinciale straordinaria è convocata dal Fiduciario Regionale in caso di dimissioni, decadenza, decesso o impedimento permanente del Fiduciario Provinciale G.G.G., così come in caso di richiesta scritta e motivata presentata dalla metà più uno dei giudici aventi diritto a voto nella provincia. **L'Assemblea straordinaria è, altresì, convocata dal Fiduciario Provinciale, previa intesa con il Fiduciario Regionale, nel caso si renda necessario far fronte a vacanze tra i componenti della Commissione Regionale non surrogabili con i primi dei non eletti o verificatesi oltre un anno dalla data dell'ultima Assemblea.** Le norme che regolano lo svolgimento delle Assemblee straordinarie sono le stesse previste per le Assemblee ordinarie.

Articolo 16 : IL FIDUCIARIO PROVINCIALE

16.1 Il Fiduciario Provinciale eletto all'Assemblea Provinciale, dura in carica, di regola, per l'intero quadriennio olimpico. L'elezione è soggetta a convalida da parte della Giunta Regionale.

Al Fiduciario Provinciale ed al Consiglio Provinciale si applicano le norme fissate rispettivamente per il Fiduciario Regionale e la Giunta Regionale nei casi di decesso, dimissioni o decadenza.

La decadenza è pronunciata dalla Giunta Regionale con deliberazione motivata, che provvede, contestualmente, alla nomina di un Commissario ed alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria elettiva che dovrà tenersi entro 90 giorni. La Giunta Regionale, ove questi non provveda entro 30 giorni alla convocazione dell'Assemblea straordinaria elettiva, provvede con propria deliberazione alla nomina di un Commissario Straordinario per la funzionalità del Gruppo e per la preparazione dell'Assemblea straordinaria elettiva che dovrà tenersi entro i 60 giorni successivi alla sua nomina. L'Assemblea straordinaria è altresì convocata per tutti i casi previsti a livello regionale e applicabili a livello provinciale di cui agli artt.11.2, 12.2, 13.5 nonché all'art.15.1 del presente Regolamento.

16.2 Il Fiduciario Provinciale, od un suo delegato, partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Provinciale FIDAL, con il quale collabora ed al quale presenta le esigenze funzionali del Gruppo, propone l'omologazione dei primati e delle migliori prestazioni provinciali, controlla l'esattezza dei risultati nella loro stesura definitiva prima dell'inoltro degli stessi al Fiduciario Regionale.

16.3 E' responsabile nei confronti degli Organi Nazionali e Regionali del G.G.G. della corretta applicazione di tutte le norme e disposizioni da essi emanate;

propone al Consiglio Provinciale, nel corso della prima seduta successiva alla sua elezione, la nomina di un Vice-Fiduciario scelto tra quanti compongono il Consiglio

Articolo 15: IL FIDUCIARIO PROVINCIALE

15.1 Il Fiduciario Provinciale, eletto dall'Assemblea Provinciale, dura in carica per l'intero quadriennio olimpico. L'elezione è soggetta a convalida da parte della Commissione Regionale G.G.G..

15.2 Al Fiduciario Provinciale ed alla Consulta Provinciale (ove costituita) si applicano, in quanto compatibili, le norme fissate rispettivamente per il Fiduciario Regionale e per la Consulta Regionale nei casi di decessi, dimissioni o decadenze.

15.3 La decadenza del Fiduciario Provinciale è pronunciata dalla Commissione Regionale (di propria iniziativa o **su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei giudici della provincia aventi diritto a voto**) con deliberazione motivata da adottarsi per gravi ed evidenti inefficienze e/o azioni contrarie alle funzioni ed all'attività del G.G.G. e/o per violazioni del presente regolamento, nonché per squalifiche o sospensioni inflitte dagli Organi di Giustizia Federale. La deliberazione dovrà contenere, contestualmente, la nomina di un Commissario Straordinario per assicurare la funzionalità del Gruppo Provinciale e per preparare l'Assemblea straordinaria elettiva. L'Assemblea straordinaria elettiva dovrà tenersi entro 60 giorni dalla nomina del Commissario. Qualora il Commissario Straordinario non provveda nel termine suddetto alla convocazione dell'Assemblea straordinaria elettiva vi provvederà la Commissione Regionale.

15.4 Il Fiduciario Provinciale, o in assenza il suo Vice o altro componente della Consulta Provinciale appositamente delegato, partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Provinciale FIDAL (laddove costituito), con il quale collabora ed al quale presenta le esigenze funzionali del Gruppo.

15.5 Il Fiduciario Provinciale propone l'omologazione dei primati e delle migliori prestazioni provinciali, controlla l'esattezza dei risultati nella loro stesura definitiva prima dell'inoltro degli stessi al Fiduciario Regionale.

15.6 Il Fiduciario Provinciale, in caso di mancata costituzione del Comitato Provinciale FIDAL, si rapporterà al Delegato Provinciale FIDAL.

15.7 Il Fiduciario Provinciale è responsabile nei confronti degli Organi Nazionali e Regionali del G.G.G. della corretta applicazione di tutte le norme e disposizioni da essi emanate.

15.8 Propone alla Consulta Provinciale (ove costituita), nel corso della prima seduta successiva alla sua elezione, la nomina di un Vice-Fiduciario scelto tra

stesso.

Il Vice-Fiduciario sostituisce il Fiduciario in tutti i casi di sua assenza o impedimento. Nel caso di sua impossibilità le funzioni vengono assunte dal Consigliere più anziano di tesseramento e, in subordine, di età.

16.4 Promuove, con particolare riferimento al reclutamento ed all'aggiornamento dei Giudici del Gruppo, le iniziative per il miglioramento dell'attività tecnico-organizzativa nel territorio di propria competenza.

Cura l'attività provinciale relativa alle pratiche del tesseramento, alla redazione dei prospetti statistici, alla convocazione delle giurie, provvede all'inoltro, agli organi competenti, dei verbali dei risultati delle manifestazioni.

Riferisce alla Giunta Regionale eventuali problemi che si presentano e segnala i Giudici meritevoli di considerazione per l'attività svolta e per le qualità tecnico e comportamentali, eventualmente realizzando iniziative incentivanti a livello locale.

16.5 Deve curare che presso la sede del G.G.G. provinciale vengano conservati comunicati, circolari e tutti i documenti inerenti l'attività del G.G.G.

Articolo 17 : IL CONSIGLIO PROVINCIALE

17.1 Il Consiglio Provinciale è costituito dal Fiduciario Provinciale e dai Fiduciari Locali ove esistano.

~~Il Vice-Fiduciario è eletto, a maggioranza semplice e con voto segreto, dal Consiglio Provinciale nel suo seno, su proposta del Fiduciario Provinciale.~~

Qualora i Fiduciari locali non siano stati nominati o siano in numero inferiore a due, la Giunta Regionale, su proposta del Fiduciario Provinciale, provvede a nominare due o quattro componenti il Consiglio Provinciale tra i giudici aventi diritto al voto e residenti in provincia.

La nomina dovrà tenere conto anche dell'articolazione territoriale dell'attività nella provincia.

17.2 Il Consiglio Provinciale si riunisce ogni qualvolta il Fiduciario Provinciale lo ritenga necessario, su sua convocazione della quale deve essere data notizia al Presidente Provinciale FIDAL ed al Fiduciario Regionale.

E' facoltà del Fiduciario Provinciale invitare alle riunioni altre persone che, per il loro specifico incarico o per la loro comprovata competenza, possono dare un contributo ai lavori del Consiglio.

~~Alle riunioni, inoltre, possono partecipare le persone indicate all'art.13.6.~~

quanti compongono la Consulta stessa. Il Vice-Fiduciario sostituisce il Fiduciario in tutti i casi di sua assenza o impedimento temporaneo, e, nel caso di sua impossibilità, le funzioni verranno svolte dal Componente della Consulta Provinciale più anziano di tesseramento o, in subordine, di età.

15.9 Promuove, con particolare riferimento al reclutamento ed all'aggiornamento dei Giudici del Gruppo provinciale, le iniziative per il miglioramento dell'attività tecnico-organizzativa nel territorio di propria competenza. Cura l'attività provinciale relativa alle pratiche del tesseramento, alla redazione dei prospetti statistici, alla convocazione delle giurie, provvede all'inoltro, agli organi competenti, dei verbali dei risultati delle manifestazioni. Riferisce alla Commissione Regionale eventuali problemi che si presentino e segnala i Giudici meritevoli di considerazione per l'attività svolta e per le qualità tecnico e comportamentali, eventualmente realizzando iniziative incentivanti a livello locale.

15.10 Deve curare che presso la sede del Comitato provinciale FIDAL (ove costituito) o, in assenza, del G.G.G. provinciale vengano conservati comunicati, circolari e qualsiasi documento inerente l'attività del G.G.G..

Articolo 16: LA CONSULTA PROVINCIALE

16.1 La Consulta Provinciale (ove costituita) è l'Organo che, nell'ambito della provincia, opera in base alle direttive degli Organi centrali e regionali del G.G.G. ed è costituita dal Fiduciario Provinciale e dai Fiduciari Locali ove nominati. Dura in carica l'intero quadriennio olimpico e viene presieduta dal Fiduciario Provinciale o da chi lo sostituisce in base al presente regolamento.

16.2 Qualora i Fiduciari locali non siano stati nominati o siano in numero inferiore a due, la Commissione Regionale, su proposta del Fiduciario Provinciale, potrà provvedere a nominare da due a quattro ulteriori componenti della Consulta Provinciale, scegliendoli, su indicazione del Fiduciario Provinciale, tra i giudici aventi diritto a voto residenti in provincia. La nomina dovrà tenere conto anche dell'articolazione territoriale dell'attività nella provincia.

16.3 La Consulta Provinciale si riunisce ogni qualvolta il Fiduciario Provinciale lo ritenga necessario (o su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei suoi componenti), con convocazione scritta da comunicare al Presidente (o al Delegato) Provinciale FIDAL ed al Fiduciario Regionale. E presieduta dal Fiduciario Provinciale o da chi lo sostituisce in base al presente regolamento. E facoltà del Fiduciario Provinciale invitare alle riunioni altre persone che, per il loro specifico incarico o per la loro comprovata competenza, possano dare un contributo ai lavori della Consulta.

17.3 Il Consiglio è validamente riunito se vi partecipa il Fiduciario Provinciale o chi legalmente lo sostituisce ed almeno la metà dei suoi componenti. Delibera a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti, prevale il voto del Fiduciario Provinciale o di chi presiede la riunione.

17.4 Il Consiglio Provinciale è l'Organo che, nell'ambito della provincia, opera in base alle direttive degli Organi centrali e regionali del G.G.G.
Dura in carica, di regola, l'intero quadriennio olimpico e viene presieduto dal Fiduciario Provinciale o da chi legalmente lo sostituisce.

17.5 Nel caso in cui ometta di svolgere i compiti assegnatigli dal presente Regolamento o di dare esecuzione alle direttive degli Organi centrali e regionali del G.G.G., il Consiglio Provinciale può essere destituito con deliberazione della Giunta Regionale del G.G.G. ~~La Giunta provvede contestualmente a nominare il Commissario Straordinario con il compito di assicurare la funzionalità del Gruppo e di preparare l'Assemblea Straordinaria che dovrà tenersi entro 90 giorni, per l'elezione del Fiduciario Provinciale, secondo le modalità prescritte dal presente articolo.~~

~~17.6 Il Consiglio deve essere convocato nel termine di giorni 30 ove vi sia la richiesta scritta e motivata della metà più uno dei suoi componenti, sentita la Giunta Regionale G.G.G..~~

Articolo 18 : IL FIDUCIARIO LOCALE

18.1 Il Fiduciario Locale può essere nominato dalla Giunta Regionale G.G.G., su proposta del Fiduciario Provinciale, sulla base di esigenze logistiche e di funzionalità.

18.2 Il Fiduciario Locale attua, nella propria circoscrizione, in collaborazione con l'incaricato locale della FIDAL, ove esista e d'intesa con il Fiduciario Provinciale, le direttive della Giunta Regionale G.G.G.

18.3 Il Fiduciario Locale dura in carica, di regola, per l'intero quadriennio olimpico.

18.4 Le sue dimissioni debbono essere comunicate alla Giunta Regionale.
Può essere destituito dalla Giunta Regionale, sentito il Fiduciario Provinciale, per le regioni e secondo le modalità previste per questo.

16.4 La Consulta è validamente riunita se vi partecipa il Fiduciario Provinciale (o chi lo sostituisce in base al presente regolamento) ed almeno la metà dei suoi componenti. Delibera a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Fiduciario Provinciale o di chi, in sua assenza, presiede la riunione.

16.5 La Consulta Provinciale decade in caso di decadenza, dimissioni, decesso o impedimento permanente del Fiduciario Provinciale G.G.G. e viene ricostituita dopo l'elezione del Fiduciario Provinciale.

Articolo 17: IL FIDUCIARIO LOCALE

17.1 Il Fiduciario Locale può essere nominato, tra i giudici della provincia aventi diritto a voto, dalla Commissione Regionale G.G.G., su proposta del Fiduciario Provinciale, sulla base di particolari esigenze logistiche e di funzionalità territoriale.

17.2 Il Fiduciario Locale attua, nella propria circoscrizione, in collaborazione con l'incaricato locale della FIDAL, ove esista, e d'intesa con il Fiduciario Provinciale, le direttive della Commissione Regionale G.G.G..

17.3 Il Fiduciario Locale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.

17.4 Le sue dimissioni debbono essere comunicate alla Commissione Regionale ed al Fiduciario Provinciale.

17.5 Decade in caso di decadenza del Fiduciario Provinciale e può essere revocato dalla Commissione Regionale (di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata del Fiduciario Provinciale o della metà più uno dei giudici della provincia aventi diritto a voto) con deliberazione motivata da adottarsi per gravi ed evidenti

Articolo 19 : I COMMISSARI STRAORDINARI

19.1 Il Segretario Nazionale, in caso di grave irregolarità di gestione e/o di funzionamento sportivo, ove non si sia provveduto in sede locale, secondo le procedure indicate nel presente Regolamento, provvede allo scioglimento degli Organismi periferici e nomina un Commissario il quale entro 60 giorni dovrà indire l'Assemblea Elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli Organismi.

Articolo 20 : INCOMPATIBILITÀ'

20.1 Per le incompatibilità si applicano le norme dello Statuto Federale.

20.2 Qualora venga a verificarsi l' incompatibilità, l'interessato dovrà optare per una delle due cariche entro 15 giorni. Trascorso tale termine, senza che l'opzione sia esercitata, il Segretario Nazionale, provvederà a sospendere l'interessato dalla qualifica di giudice.

20.3 Le cariche elettive rimaste vacanti in seguito ad opzione, saranno ricoperte con il primo dei non eletti nelle votazioni alle quali le cariche stesse si riferiscono. Nei casi di incompatibilità, le cariche non elettive rimaste vacanti in seguito ad opzione, saranno ricoperte con nuova nomina da parte dell'organo competente.

inefficienze e/o azioni contrarie alle funzioni ed all'attività del G.G.G. e/o per violazioni del presente regolamento, nonché per squalifiche o sospensioni inflitte dagli Organi di Giustizia Federale.

Articolo 18: I COMMISSARI STRAORDINARI

18.1 Il Fiduciario Nazionale G.G.G., sentita la Commissione nazionale e l'organo di vertice della FIDAL territorialmente competente, con provvedimento motivato da adottarsi per gravi ed evidenti inefficienze e/o azioni contrarie alle funzioni ed all'attività del G.G.G. e/o per violazioni del presente regolamento, ove non si sia già provveduto in sede locale secondo le procedure indicate nel presente Regolamento, potrà provvedere allo scioglimento e/o alla revoca degli Organi territoriali a livello regionale e provinciale, anche elettivi, nominando un Commissario Straordinario, il quale dovrà garantire la funzionalità del Gruppo locale fino all'elezione o alla nomina dell'Organo territoriale dichiarato decaduto o revocato e dovrà, entro i 60 giorni successivi alla sua nomina, indire l'Assemblea Elettiva eventualmente necessaria per la ricostituzione dell'Organo.

18.2 Il Commissario Straordinario dovrà avere, di norma, i requisiti richiesti per la nomina e/o l'elezione dell'organo che va a sostituire.

Articolo 19: INCOMPATIBILITÀ

19.1 Per le incompatibilità si applicano le norme dello Statuto Federale.

19.2 Qualora venga a verificarsi una causa di incompatibilità, l'interessato dovrà optare per una delle due cariche entro 15 giorni. Trascorso tale termine, senza che l'opzione sia stata esercitata, il Fiduciario Nazionale provvederà a sospendere l'interessato dalla qualifica di giudice.

19.3 Le cariche elettive rimaste vacanti in seguito ad opzione saranno ricoperte con il primo dei non eletti nelle votazioni alle quali le cariche stesse si riferiscono. Le cariche non elettive rimaste vacanti in seguito ad opzione saranno, invece, ricoperte con nuova nomina da parte dell'organo competente.

19.4 Pur non essendo incompatibili le funzioni di Giudice con quelle di Tecnico, di Presidente e/o Dirigente di società di atletica leggera, è fatto obbligo ai Giudici di astenersi da qualsiasi valutazione relativa ad atleti e/o società ai quali siano direttamente interessati.

TITOLO III - I GIUDICI

Articolo 21: I GIUDICI

21.1 I giudici sono inquadrati nei seguenti Ruoli:

a - Assistenti; b - Provinciali; c - Regionali; d - Nazionali; e - Internazionali. ~~Il ruolo internazionale è ad esaurimento.~~

21.2 I giudici, all'atto dell'inquadramento, debbono possedere, oltre a quelli previsti dalla Statuto Federale, i seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani o, se stranieri, avere la residenza in Italia;
- non avere riportato condanne per delitto doloso;
- non essere stati assoggettati da parte del CONI, o da qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale, a squalifiche e/o inibizioni.

21.3. I requisiti per l'inquadramento indicati nei primi due punti del precedente comma devono essere conservati per tutta la durata della carriera.

Articolo 22 : I GIUDICI ASSISTENTI

22.1 Per ottenere la nomina a giudice Assistente, occorre:

- avere compiuto 16 anni di età;
- avere frequentato, con profitto, un corso indetto dal G.G.G. provinciale.

~~22.2 Possono richiedere l'iscrizione al corso anche Tecnici ed Atleti delle aree Promozionale ed Agonistica; finché manterranno tale status, non sarà loro consentito il passaggio ai ruoli regionali, ad eccezione dei tesserati Amatori Senior Master. I Tecnici e gli Atleti inquadrati nel Ruolo Provinciale dei Giudici non hanno diritto a voto in occasione delle Assemblee.~~

L'iscrizione al corso avviene compilando un modulo-domanda e versando la quota prevista.

~~22.3 Il Fiduciario Provinciale potrà non rinnovare il tesseramento ai Giudici Assistenti che non abbiano prestato sufficiente attività.~~

Articolo 23 : I GIUDICI PROVINCIALI

23.1. Possono ottenere la nomina a Giudice Provinciale i Giudici assistenti che:
- abbiano compiuto 18 anni di età;
- abbiano prestato con capacità un'assidua attività per almeno un intero anno agonistico.

TITOLO III - I GIUDICI

Articolo 20: I GIUDICI

20.1 I Giudici sono inquadrati nei seguenti Ruoli:

- a - Ausiliari;
- b - Provinciali;
- c - Regionali;
- d - Nazionali;
- e - Internazionali.

20.2 I giudici, all'atto dell'inquadramento, devono possedere, oltre a quelli previsti dallo Statuto Federale, i seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani o, se stranieri, avere la residenza in Italia;
- non avere riportato condanne per delitto doloso;
- non essere stati assoggettati da parte del CONI, o di qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale, a squalifiche e/o inibizioni per periodi superiori ad un anno.

20.3 I requisiti per l'inquadramento indicati nel precedente comma devono essere conservati per tutta la durata della carriera.

Articolo 21: I GIUDICI AUSILIARI

21.1 I Giudici Ausiliari possono essere indicati direttamente dalle Società affiliate alla Federazione, al momento dell'affiliazione; le stesse ne garantiranno la competenza, compilando un apposito modulo.

21.2 L'età minima richiesta è di 16 anni.

21.3 Il G.G.G. utilizzerà gli Ausiliari nell'organizzazione delle manifestazioni, facendo ricoprire loro, nell'organigramma delle giurie compiti "non giudicanti".

21.4 Il tesseramento per il primo anno è a titolo gratuito ed è effettuato direttamente dalle Società di riferimento dandone comunicazione al competente Fiduciario Provinciale G.G.G..

Articolo 22: I GIUDICI PROVINCIALI

22.1 Per ottenere la qualifica di Giudice Provinciale occorre:

- avere maturato 18 anni di età;
- presentare una domanda scritta di ammissione;
- avere frequentato, con regolarità e profitto, un breve corso teorico-pratico di

23.2 - L'inquadramento nel ruolo provinciale avviene su proposta del Fiduciario Provinciale e viene ratificato dalla Giunta Regionale.

23.3 - Il Fiduciario Provinciale potrà non rinnovare il tesseramento ai Giudici Provinciali che non abbiano prestato sufficiente attività.

Articolo 24 : I GIUDICI REGIONALI

24.1 Per ottenere la nomina a giudice Regionale, occorre:

- avere maturato un'anzianità minima di 1 anno come Giudice Provinciale, avendo ~~prestato, nell'anno, il numero minimo di presenze di cui all'art. 15.3;~~
- presentare una domanda scritta di ammissione;
- avere frequentato, con regolarità e profitto un corso teorico-pratico di qualificazione, organizzato dalla Giunta Regionale del G.G.G., secondo gli indirizzi impartiti dalla Giunta Nazionale;
- avere superato positivamente le prove di idoneità previste dal corso stesso.

24.2 L'inquadramento nel Ruolo Regionale viene ratificato dalla Giunta Regionale.

24.3 La Giunta Regionale, sentito il Fiduciario Provinciale, potrà non rinnovare il tesseramento ai giudici Regionali che non abbiano prestato un'adeguata attività.

qualificazione, indetto in sede provinciale, con cadenza annuale, secondo apposite normative ed indirizzi impartiti dalla Commissione Nazionale del G.G.G..

22.2 Il Ruolo Provinciale è il primo livello che abilita il Giudice a giudicare il gesto atletico, il corso che i candidati dovranno sostenere dovrà necessariamente tenere conto di tale aspetto.

22.3 L'inquadramento nel Ruolo Provinciale è ratificato dalla Commissione Regionale.

22.4 Il Fiduciario Provinciale, sentita la Commissione Regionale, potrà non rinnovare il tesseramento ai Giudici Provinciali che non abbiano prestato nel corso dell'ultimo anno un'adeguata attività in provincia e/o in regione, si dovrà tuttavia tener conto dell'attività eventualmente prestata negli organi e/o organismi nazionali, regionali e provinciali del G.G.G..

Articolo 23: I GIUDICI REGIONALI

23.1 Per ottenere la qualifica di Giudice Regionale occorre:

- essere tesserato da almeno un anno nel ruolo di Provinciale;
- presentare una domanda scritta di ammissione;
- avere frequentato, con regolarità e profitto, un corso teorico-pratico di qualificazione indetto e curato dalla locale Commissione Regionale, secondo normative ed indirizzi impartiti dalla Commissione Nazionale G.G.G.;
- avere superato positivamente le prove di idoneità previste dal corso stesso.

23.2 Tutti i Giudici Regionali dovranno essere in grado di giudicare tutte le specialità dell'atletica; il corso che i candidati dovranno frequentare dovrà necessariamente tenere conto di tale aspetto.

23.3 L'inquadramento nel Ruolo Regionale è ratificato dalla Commissione Nazionale su proposta della Commissione Regionale.

23.4 Il mantenimento dell'inquadramento nel ruolo di Regionale è vincolato all'obbligatoria partecipazione ai corsi di aggiornamento indetti e regolati dalla Commissione Nazionale.

23.5 La Commissione Regionale, sentito il Fiduciario Provinciale competente, potrà non rinnovare il tesseramento ai giudici Regionali che non abbiano prestato un'adeguata attività in provincia e/o in regione, si dovrà tuttavia tener conto dell'attività eventualmente prestata negli organi e/o organismi nazionali, regionali e provinciali del G.G.G..

Articolo 25 : I GIUDICI NAZIONALI

25.1 Per ottenere la nomina a giudice Nazionale, occorre:

- avere maturato un'anzianità minima di 2 anni consecutivi nel Ruolo Regionale, ed avere prestato costante attività in provincia e regione;
- ~~non avere superato i 45 anni di età nell'anno solare in cui ha inizio il corso;~~
- aver frequentato l'apposito corso ed aver superato le prove d'idoneità.

25.2 L'inquadramento nel Ruolo Nazionale viene disposto dalla Giunta Nazionale.

25.3 La Giunta Regionale, sentito il Fiduciario Provinciale, potrà proporre alla Giunta Nazionale di non rinnovare il tesseramento ai giudici Nazionali che non abbiano prestato un'assidua attività in provincia ed in regione.

Articolo 26: TOP LIST E LISTE SPECIALI.

26.1. E' istituita, nell'ambito degli Albi Operativi, la Top List, costituita da giudici appartenenti alle tre specializzazioni degli U.G.N., dei G.M.N. e dei G.P.N., dotati di comprovato, alto livello di capacità ed attitudine specifica, nonché di accertata esperienza conseguita attraverso la partecipazione alle maggiori manifestazioni tenutesi in Italia e/o all'estero. La Giunta Nazionale fissa, quadriennio per quadriennio, il contingente massimo di U.G.N., di G.M.N. e di G.P.N. che costituisce la Top List. Ad essa si accede, limitatamente ai posti disponibili rispetto al numero massimo fissato dalla Giunta Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale, attraverso corso concorso e valutazione comparativa dei servizi prestati, secondo la normativa predisposta dalla Giunta Nazionale. Le esclusioni dalla Top List possono essere deliberate dalla Giunta Nazionale, sentito il parere della Commissione Tecnica Permanente, ove risulti che il giudice non abbia mantenuto il possesso dei requisiti personali e di aggiornamento richiesti. Le norme riguardanti la Top List possono prevedere la fissazione dei limiti di età per l'accesso e la permanenza nell'elenco.

26.2 E' istituito l'Elenco nazionale dei Misuratori dei percorsi di gara (M.P.G.). L'elenco è composto dai Giudici che conseguono la particolare qualifica

Articolo 24: I GIUDICI NAZIONALI

24.1 Per ottenere l'inquadramento a Giudice del Ruolo Nazionale occorre:

- avere maturato un'anzianità minima di 2 anni consecutivi nel Ruolo Regionale, ed avere prestato costante attività in provincia e regione;
- aver frequentato un corso di preparazione indetto e curato dalla Commissione Nazionale G.G.G. ed aver superato le relative prove d'idoneità.

24.2 La preparazione che i giudici del Ruolo Nazionale dovranno conseguire e mantenere aggiornata è corrispondente a quella di primo livello per la I.A.A.F. (N.T.O.- T.O.E.C.S.), atta a ricoprire la funzione di Arbitro.

24.3 Non è posto alcun limite d'età per la partecipazione ai corsi di qualificazione nazionale.

24.4 L'inquadramento nel Ruolo Nazionale è disposto dalla Commissione Nazionale.

24.5 La Commissione Regionale, sentito il competente Fiduciario Provinciale, potrà proporre alla Commissione Nazionale di non rinnovare il tesseramento ai Giudici Nazionali che non abbiano prestato un'adeguata attività in provincia ed in regione, si dovrà tuttavia tener conto dell'attività eventualmente prestata negli organi e/o organismi nazionali, regionali e provinciali del G.G.G..

attraverso la partecipazione ad un corso teorico-pratico promosso dalla Giunta Nazionale ed il superamento delle eventuali prove finali. Sono ammessi d'ufficio all'Elenco i giudici che hanno ottenuto la qualificazione in seguito alla partecipazione a corsi indetti dall'E.A.A. o dalla I.A.A.F.

Articolo 27: I GIUDICI INTERNAZIONALI.

27.1 ~~La qualifica acquisita di Giudice Internazionale è conservata. Il Ruolo di Giudice Internazionale è ad esaurimento.~~

Articolo 28 : SPECIALIZZAZIONE

28.1 ~~Le specializzazioni, istituite per i Ruoli Regionali e Nazionali, sono: UG, GP, GM.~~

28.2 ~~La qualifica acquisita dal giudice con l'iscrizione nei Ruoli, è a titolo definitivo, senza possibilità di revoca.~~

28.3 ~~Nel Ruolo Nazionale un Giudice può conseguire una sola specializzazione.~~

28.4 ~~Il conseguimento delle diverse qualifiche e specializzazioni avviene mediante appositi corsi a livello regionale e nazionale, la durata dei quali, la natura delle prove, i limiti di età, sono stabiliti con deliberazione della Giunta Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale.~~

Articolo 29 : ALBI OPERATIVI

29.1 All'inizio di ogni anno agonistico, la Giunta Nazionale redige per i Giudici del ruolo Nazionale ed Internazionale, appositi Albi Operativi per specializzazione, nei quali vengono iscritti tutti coloro che potranno essere convocati dalla Segreteria Nazionale e che non abbiano superato il 65° anno di età. E' facoltà della Giunta Nazionale aggiornare tali Albi con appositi comunicati.

Articolo 25: I GIUDICI INTERNAZIONALI

25.1 Appartengono al Ruolo dei Giudici Internazionali i giudici che abbiano conseguito tale qualifica in seguito alla partecipazione a corsi indetti dalla E.A.A. o dalla I.A.A.F. e/o siano inseriti nei rispettivi panel.

Articolo 26: SPECIALIZZAZIONI

26.1 I Giudici inseriti nel ruolo Nazionale e/o Regionali possono conseguire l'iscrizione in appositi albi di specializzazione Nazionali e/o Regionali partecipando ad appropriati corsi e superando i previsti test di idoneità, così come disposto da bandi emessi periodicamente dalla Commissione Nazionale.

26.2 Le specializzazioni sia per i ruoli Regionali che Nazionali sono definite dalla Commissione Nazionale e sono, di norma, quelle previste dalla I.A.A.F.:

- Ufficiale Tecnico Organizzativo – U.T.O. (Delegato Tecnico/Direttore di Gara/ Direttore di Riunione)
- Giudice di Partenza;
- Giudice di Marcia;
- Ufficiale Tecnico di Corse "no stadia" - U.T.C.N.S..

26.3 Saranno ammessi d'ufficio ai rispettivi albi nazionali di specializzazione i giudici già presenti nei panel internazionali.

26.4 La permanenza nell'albo di specializzazione dovrà essere confermata, fatto salvo quanto disposto per i Giudici internazionali al comma precedente, superando i test di idoneità disposti dalla Commissione Nazionale con cadenza non superiore ai 4 anni.

Articolo 27: ALBI OPERATIVI

27.1 All'inizio di ogni anno agonistico la Commissione Nazionale redige, per i Giudici del ruolo Nazionale, gli Albi Operativi (sia generico che di specialità) nei quali sono iscritti coloro che potranno essere convocati dalla Commissione Nazionale.

27.2 La permanenza negli Albi Operativi è vincolata alla partecipazione a corsi di aggiornamento ed al superamento di apposite prove, così come disposto con appropriati bandi dalla Commissione Nazionale, con periodicità non superiore ai 4 anni.

29.2 L'esclusione dagli albi operativi può essere disposta, da parte della Giunta Nazionale, sentito il parere della Commissione Tecnica permanente, nei confronti di:

- giudici che, senza fornire valida e tempestiva giustificazione per la mancata prestazione del servizio, non abbiano dimostrato sufficiente disponibilità a rispondere alle convocazioni nazionali;
- giudici che richiedono di essere esonerati dall'attività nazionale;
- giudici che, abbiano dimostrato insufficiente preparazione tecnica e/o carenze comportamentali;
- giudici che, a giudizio motivato e scritto delle Giunte Regionali, con ratifica della Giunta Nazionale, non abbiano offerto in regione una adeguata collaborazione.

Tutti questi giudici potranno essere reinseriti negli Albi Operativi al cessare delle condizioni che ne hanno determinato l'esclusione. La Giunta Nazionale determina le modalità di reinserimento negli Albi dei giudici esclusi. ~~Per coloro che hanno superato il 65° anno di età la posizione potrà essere singolarmente vagliata dalla Giunta Nazionale, sentito il parere della relativa Commissione Tecnica e del Fiduciario Regionale di competenza.~~

~~29.3 Viene, inoltre, istituito l'Albo degli Osservatori che hanno il compito di verificare il corretto svolgimento delle manifestazioni ed esprimere giudizi sui Giudici preposti al controllo delle stesse.~~

~~In questo Albo, oltre i componenti la Giunta Nazionale che ne fanno parte di diritto, assieme ai componenti della Commissione Tecnica permanente, la Giunta Nazionale può inserire altri giudici del Ruolo Nazionale con particolari competenze per le specializzazioni previste nel presente Regolamento.~~

Articolo 30 : MANSIONI SPECIALI

30.1 La Giunta Nazionale può istituire e compilare elenchi di Giudici con mansioni speciali previste dal R.T.I., e precisamente:

- a - Delegato Tecnico;
- b - Direttore di Gara;
- c - Direttore di Riunione;
- d - Direttore Tecnico;
- e - giudice al Photofinish;
- f - giudice addetto ai sistemi di rilevazione;
- g - Giudici addetti ai servizi informatici;
- h - Giudici addetti al cronometraggio.

27.3 L'esclusione dagli albi operativi può essere disposta, da parte della Commissione Nazionale, nei confronti di:

- **giudici che non abbiano superato i test di idoneità indetti periodicamente dalla Commissione Nazionale;**
- giudici che, senza fornire valida e tempestiva giustificazione per la mancata prestazione del servizio, non abbiano dimostrato sufficiente disponibilità a rispondere alle convocazioni nazionali;
- giudici che richiedano di essere esonerati dall'attività nazionale;
- giudici che abbiano dimostrato insufficiente preparazione tecnica e/o carenze comportamentali;
- giudici che, a giudizio motivato e scritto delle Commissioni Regionali, con ratifica della Commissione Nazionale, non abbiano offerto in regione un'adeguata collaborazione.

27.4 Tutti questi giudici potranno essere reinseriti negli Albi Operativi al cessare delle condizioni che ne hanno determinato l'esclusione. La Commissione Nazionale determina le modalità di reinserimento negli Albi dei giudici in precedenza esclusi.

Articolo 28: MANSIONI ED ELENCHI SPECIALI

28.1 La Commissione Nazionale ha facoltà di istituire Elenchi Speciali Nazionali per particolari mansioni dell'attività giudicante, nei quali possono essere inseriti i giudici che abbiano acquisito specifiche capacità grazie a corsi o stage indetti dalla Commissione Nazionale stessa. Tali elenchi possono prendere in considerazione mansioni speciali, di norma previste dal R.T.I., come ad esempio (elenco non esaustivo):

- a - Misuratore di percorso;**
- b - Direttore Tecnico;
- c - Giudice al Photofinish;
- d - Giudice addetto al servizio antidoping;

i - Giudici addetti al servizio antidoping.

30.2 ~~In questi elenchi potranno essere inseriti anche giudici dei Ruoli Nazionali ed Internazionali appartenenti agli Albi Operativi, indipendentemente dalla loro specializzazione, purché abbiano particolari competenze e conoscenze tecniche specifiche della mansione.~~

30.3 Gli elenchi vengono rivisti ed aggiornati annualmente dalla Giunta Nazionale, sentito anche il parere degli Osservatori e della Commissione Tecnica Permanente.

TITOLO IV - DIRITTI E DOVERI

Articolo 31 : TESSERA FEDERALE

31.1 Ai fini della qualifica di giudice valgono le norme previste dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico.

Ad ogni giudice viene rilasciata apposita tessera federale, firmata dal Presidente Federale. Tutti i giudici che intendono proseguire nell'attività hanno il dovere di chiedere il rinnovo annuale della stessa entro il termine e con le modalità stabilite dalle vigenti norme operative.

31.2 I giudici che non rinnovano la tessera per uno o due anni, potranno essere ritesserati nei ruoli di appartenenza, previo pagamento delle quote annuali pregresse, senza incremento di anzianità.

31.3 I giudici che non rinnovano la tessera per tre o più anni consecutivi, potranno essere ritesserati solo come giudici Assistenti salvo il caso di sospensione per incompatibilità, caso in cui, alla cessazione della causa di incompatibilità, il giudice riprende la posizione ed il ruolo che aveva occupato al momento della sospensione.

e - Giudice addetto ai sistemi di rilevazione;

f - Giudice addetto ai servizi informatici;

g - Giudice addetto al cronometraggio.

28.2 In questi Elenchi potranno essere inseriti i giudici di tutti i ruoli che abbiano particolari competenze e conoscenze tecniche specifiche della mansione.

28.3 Gli Elenchi Speciali sono rivisti ed aggiornati annualmente dalla Commissione Nazionale, sentito eventualmente il parere dei Gruppi Tecnici di Lavoro all'uopo istituiti.

28.4 Sono ammessi d'ufficio negli Elenchi i giudici che hanno ottenuto la qualificazione in seguito alla partecipazione a corsi indetti dall'E.A.A. o dalla I.A.A.F. e/o sono inseriti nei rispettivi panel.

28.5 Le Commissioni Regionali hanno facoltà di istituire Elenchi Speciali Regionali di Giudici che possano ricoprire particolari mansioni. Tali Elenchi non devono necessariamente coincidere con quelli istituiti a livello nazionale.

TITOLO IV - DIRITTI E DOVERI

Articolo 29: TESSERA FEDERALE

29.1 Ai fini dell'ottenimento della qualifica di giudice valgono le norme previste dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico. Ad ogni giudice viene rilasciata apposita tessera federale. Tutti i giudici che intendono proseguire nell'attività hanno il dovere di chiedere il rinnovo annuale della stessa entro il termine e con le modalità stabilite dalle vigenti norme operative.

29.2 I giudici che non rinnovano la tessera per uno o due anni, potranno essere reintegrati nei ruoli di appartenenza, previo pagamento delle quote annuali pregresse, senza incremento di anzianità.

29.3 I giudici che non rinnovano la tessera per tre o più anni consecutivi potranno essere ritesserati solo come giudici Ausiliari.

Articolo 32 : DIRITTI

32.1 I giudici , in ragione del loro ruolo istituzionale svolto in forma dilettantistica e basato sul volontariato, hanno diritto, individualmente e come associati, alla difesa della propria immagine ed onorabilità e ad ogni forma di tutela alla persona che si renda necessaria, da parte della FIDAL in tutte le sue componenti, sia nei confronti di associati che di terzi.

32.2 I giudici hanno diritto a ricevere assistenza legale gratuita da parte della FIDAL in tutte le sedi giudiziarie per fatti, atti derivanti dall'esercizio delle loro funzioni. Hanno inoltre diritto a godere di assicurazione contro tutti i rischi, anche per responsabilità civile verso terzi e per eventuali infortuni a sé stessi o a terzi durante l'espletamento delle proprie funzioni ed in itinere.

32.3 Ulteriori diritti dei giudici sono:

- a - il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni di giudice, secondo i limiti e le regole fissate dai competenti Organi federali;
- b - il riconoscimento di diarie, indennità anche a livello regionale, quando previste;
- c - l'assegnazione di una copia del R.T.I., ~~con relative note italiane, del Regolamento del G.G.G. e dello Statuto della FIDAL, ogni volta che ne vengano pubblicate edizioni modificate;~~
- d - Le agevolazioni a loro riservate per assistere alle manifestazioni di Atletica Leggera che si svolgono in Italia, facendone, se del caso, preventiva richiesta all'Organo o all'Ente organizzatore.

32.4 I giudici che a giudizio degli organi competenti centrali o periferici svolgono un'attività adeguata ed assidua, godranno dei seguenti ulteriori diritti:

- a - l'assegnazione della divisa prevista;
- b - l'invio di copia delle pubblicazioni federali sia centrali che periferiche.

32.5 La FIDAL deve fornire il materiale ed assicurare, sotto un profilo di regolarità normativa, l'impiego ed il trasporto delle attrezzature speciali utilizzate dai Giudici in conformità alle normative vigenti.

Articolo 33 : RICONOSCIMENTI ED INCENTIVI

33.1 I Giudici che vengono considerati idonei e meritevoli dagli organi competenti, hanno la possibilità di accedere a tutti i riconoscimenti ed incentivi previsti, oltre che dagli Organi centrali, anche dagli Organi periferici sia della FIDAL che del G.G.G., ~~i primi su segnalazione del Segretario Nazionale, giusta deliberazione della Giunta Nazionale.~~

Articolo 30: DIRITTI

30.1 I Giudici, in ragione del loro ruolo istituzionale svolto in forma dilettantistica e basato sul volontariato, hanno diritto, individualmente e come associati, alla difesa della propria immagine ed onorabilità e ad ogni forma di tutela della persona che si renda necessaria da parte della FIDAL in tutte le sue componenti, sia nei confronti di associati che di terzi.

30.2 I Giudici hanno diritto a ricevere assistenza legale gratuita da parte della FIDAL in tutte le sedi giudiziarie per fatti ed atti derivanti dall'esercizio delle loro funzioni. Hanno inoltre diritto a godere di assicurazione contro tutti i rischi, anche per responsabilità civile verso terzi e per eventuali infortuni a sé stessi o a terzi connessi all'espletamento delle proprie funzioni, sia durante sia in itinere.

30.3 Ulteriori diritti dei giudici sono:

- a - il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni di giudice, secondo i limiti e le regole fissate dai competenti Organi Federali;
- b - il riconoscimento di diarie, indennità anche a livello regionale, quando previste;
- c - l'assegnazione di una copia del R.T.I.;
- d - il riconoscimento di agevolazioni per assistere alle manifestazioni di Atletica Leggera che si svolgono in Italia, previa richiesta, se del caso, all'Organo o all'Ente organizzatore.

30.4 I giudici, che a giudizio degli organi competenti centrali o periferici svolgono un'attività adeguata, godranno dei seguenti ulteriori diritti:

- a - l'assegnazione della divisa prevista per il ruolo di appartenenza;
- b - l'invio di copia delle pubblicazioni federali sia centrali che periferiche.

30.5 La FIDAL deve fornire il materiale ed assicurare che l'impiego ed il trasporto delle attrezzature speciali utilizzate dai Giudici possano avvenire in conformità alle normative vigenti.

Articolo 31: RICONOSCIMENTI ED INCENTIVI

31.1 I Giudici che sono considerati idonei e meritevoli dagli organi competenti, hanno la possibilità di accedere a tutti i riconoscimenti ed incentivi previsti dagli Organi centrali e periferici sia della FIDAL sia del G.G.G..

Articolo 34 : BENEMERENZE

34.1 Il G.G.G. provvede ad assegnare tre ordini di benemerienze, alle quali possono accedere, con menzione d'onore, quei giudici che, attraverso un lungo periodo di attività, abbiano dimostrato qualità tecniche e morali ineccepibili, abbiano avuto continuità di prestazioni e siano in possesso di determinati requisiti.

34.2 I requisiti richiesti per l'assegnazione di dette benemerienze e le modalità per l'assegnazione fanno parte dell'apposito Regolamento delle Onorificenze emanato dalla Federazione.

Articolo 35 : DOVERI ED IMPEGNI

35.1 I giudici sono tenuti a:

- a - osservare lo Statuto della FIDAL, il Regolamento del G.G.G. ed ogni altra norma o disposizione emanata dalla FIDAL o dal G.G.G.;
- b - improntare i rapporti con i colleghi e con le altre componenti della FIDAL a spirito di collaborazione, correttezza e riserbo, dimostrando in ogni circostanza moralità e rettitudine;
- c - controllare le manifestazioni di Atletica Leggera e collaborare al loro svolgimento, interpretando ed applicando il R.T.I. e di ogni altro regolamento particolare con obiettività, imparzialità e "BONA FIDE";
- d - astenersi dall'adire vie legali contro appartenenti alla organizzazione federale, salvo in caso di espressa autorizzazione concessa dal competente Organo federale;
- e - rispondere alle convocazioni degli organi preposti ed assolvere agli incarichi per i quali vengono destinati, salvo necessità contingenti, comunicando tempestivamente eventuali rinunce motivate da giustificato impedimento o causa di forza maggiore;
- f - utilizzare e conservare con cura e responsabilità le attrezzature ricevute in consegna e provvedere alla loro restituzione in caso di cessazione dell'attività o cambiamento di mansioni;
- g - segnalare con immediatezza agli organi competenti eventuali osservazioni intese a perfezionare le normative vigenti ed a favorire la crescita del Gruppo;
- h - frequentare assiduamente le riunioni tecniche di aggiornamento e qualificazione previste a livello centrale e periferico;
- i - versare puntualmente la quota di tesseramento.

35.2 Ai giudici è fatto divieto di:

- a - funzionare in manifestazioni di Atletica Leggera che non rientrino nell'attività organizzativa o non siano approvate dalla FIDAL;

Articolo 32: BENEMERENZE

32.1 Il G.G.G. provvede ad assegnare tre ordini di benemerienze, alle quali possono accedere, con menzione d'onore, quei giudici che, attraverso un lungo e costante periodo di attività, abbiano dimostrato qualità tecniche e morali ineccepibili, abbiano avuto continuità di prestazioni e siano in possesso di specifici requisiti, fissati nell'apposito Regolamento delle Onorificenze emanato dalla Federazione unitamente alle modalità per l'assegnazione.

Articolo 33: DOVERI ED IMPEGNI

33.1 I Giudici sono tenuti a:

- a - osservare lo Statuto della FIDAL, il Regolamento del G.G.G. ed ogni altra norma o disposizione emanata dalla FIDAL o dal G.G.G.;
- b - improntare i rapporti con i colleghi e con le altre componenti della FIDAL a spirito di collaborazione, correttezza e riserbo, dimostrando in ogni circostanza moralità e rettitudine;
- c - controllare le manifestazioni di Atletica Leggera e collaborare al loro svolgimento, interpretando ed applicando il R.T.I. e ogni altro regolamento particolare con obiettività, imparzialità e "bona fide";
- d - astenersi dall'adire le vie legali contro altri associati e tesserati e/o comunque appartenenti alla organizzazione federale, salvo il caso di espressa autorizzazione concessa dal competente Organo Federale;
- e - rispondere alle convocazioni degli organi preposti ed assolvere agli incarichi per i quali vengono destinati, salvo necessità contingenti, comunicando tempestivamente eventuali rinunce motivate da giustificato impedimento o causa di forza maggiore;
- f - utilizzare e conservare con cura e responsabilità le attrezzature ricevute in consegna e provvedere alla loro restituzione in caso di cessazione dell'attività o cambiamento di mansioni;
- g - segnalare con immediatezza agli organi competenti eventuali osservazioni intese a perfezionare le normative vigenti ed a favorire la crescita del Gruppo;
- h - frequentare assiduamente le riunioni tecniche di aggiornamento e qualificazione previste a livello centrale e periferico;
- i - versare puntualmente la quota di tesseramento.

33.2 Ai Giudici è fatto divieto di:

- a - funzionare in manifestazioni di Atletica Leggera che non rientrino nell'attività organizzativa della FIDAL o non siano da questa approvate;
- b - rilasciare, in pubblico ed in privato, a qualsiasi organo di informazione,

b - rilasciare, in pubblico ed in privato, a qualsiasi organo di informazione, dichiarazioni in ordine all'attività federale o di Gruppo svolta, senza la preventiva autorizzazione della Giunta Nazionale, o delle Giunte competenti per territorio;
c - trattare, nell'ambito federale, qualsiasi argomento di carattere partitico-politico.

Articolo 36 : PROVVEDIMENTI TECNICI

36.1 Ferme restando le competenze degli Organi di Giustizia Federale in caso di illecito sportivo, i giudici sono soggetti a provvedimenti interni al G.G.G. per fatti squisitamente tecnici che, comunque, non coinvolgano rapporti con altri tesserati anche giudici.

In particolare, i provvedimenti tecnici interni al G.G.G. possono riguardare palesi inosservanze del Regolamento Tecnico e/o delle manifestazioni, nonché violazioni a quanto previsto dall'art.35.1 lettera c - e - f ed h.

36.2 Sono sanzioni interne al G.G.G.:

a - richiamo tecnico;

b - richiamo tecnico con diffida;

c - deplorazione;

d - sospensione dall'attività per un massimo di giorni 30.

I provvedimenti di richiamo tecnico vengono comminati per mancanze di entità lieve, non precedute da altre violazioni di identica fattispecie.

I provvedimenti di richiamo tecnico con diffida vengono comminati per mancanze di entità rilevante o quale recidiva specifica, nel caso di mancanze di entità lieve.

I provvedimenti di deplorazione vengono comminati in caso di recidiva specifica reiterata, nonché alla prima grave mancanza tecnica, salvo il deferimento agli Organi di Giustizia Federale, per provvedimenti di maggiore gravità.

I provvedimenti di sospensione dall'attività vengono comminati per negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni o per incapacità di grave entità. Il periodo di eventuale sospensione previsto al comma successivo deve essere scomputato dal periodo di sospensione definitiva comminata dalla Giunta Nazionale e/o dagli Organi della giustizia sportiva.

36.3 Tutti i provvedimenti qui contemplati vengono presi dalla Giunta Nazionale su proposta del Segretario Nazionale, anche su segnalazione dei Fiduciari Provinciali e/o Regionali, sulla base delle risultanze del rapporto arbitrale mod.20 e/o dei risultati della gara nel corso della quale si sono verificati gli episodi contestati, nonché del rapporto dell'Osservatore, quando presente. I provvedimenti tecnici di competenza del G.G.G. sono comunicati per iscritto al giudice od ai giudici interessati. Avverso tali provvedimenti può essere interposto ricorso avanti ad un Collegio Tecnico composto da tre Giudici Nazionali, di provata esperienza, eletti dal

dichiarazioni lesive dell'immagine del G.G.G. ed in generale della FIDAL;
c - rilasciare qualsiasi altra dichiarazione relativa all'attività federale o del Gruppo senza la preventiva autorizzazione della Commissione Nazionale, o delle Commissioni Regionali competenti per territorio;
d - trattare, nell'ambito federale, qualsiasi argomento di carattere partitico-politico.

Articolo 34: PROVVEDIMENTI TECNICI

34.1 Ferme restando le competenze degli Organi di Giustizia Federale in caso di illecito sportivo, i giudici sono soggetti a provvedimenti interni al G.G.G. per fatti squisitamente tecnici che, comunque, non coinvolgano rapporti con altri tesserati anche giudici. In particolare, i provvedimenti tecnici interni al G.G.G. possono riguardare palesi inosservanze del Regolamento Tecnico e/o delle manifestazioni, nonché violazioni a quanto previsto dal comma 1, punti c), e), f), ed h) del precedente articolo.

34.2 Sono sanzioni interne al G.G.G.:

a - richiamo tecnico;

b - richiamo tecnico con diffida;

c - deplorazione;

d - sospensione dall'attività per un massimo di giorni 30.

I provvedimenti di richiamo tecnico sono comminati per mancanze di entità lieve, non precedute da altre violazioni di identica fattispecie. I provvedimenti di richiamo tecnico con diffida sono comminati per mancanze di entità rilevante o, nel caso di mancanze di entità lieve, in presenza di recidiva specifica. I provvedimenti di deplorazione sono comminati in caso di recidiva specifica reiterata, nonché alla prima grave mancanza tecnica, salvo il deferimento agli Organi di Giustizia Federale per provvedimenti di maggiore gravità. I provvedimenti di sospensione dall'attività sono comminati per grave negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni o per incapacità di grave entità. Il periodo di eventuale sospensione cautelare previsto al successivo comma 4 deve essere scomputato dal periodo di sospensione definitiva comminato dalla Commissione Nazionale e/o dagli Organi della giustizia sportiva.

34.3 Tutti i provvedimenti qui contemplati vengono presi dalla Commissione Nazionale su proposta del Fiduciario Nazionale, anche su segnalazione dei Fiduciari Provinciali e/o Regionali, sulla base delle risultanze dei rapporti arbitrali e/o dei risultati della gara nel corso della quale si sono verificati gli episodi contestati. I provvedimenti tecnici di competenza del G.G.G. sono comunicati per iscritto al giudice o ai giudici interessati. Avverso tali provvedimenti può essere interposto ricorso avanti ad un Collegio Tecnico composto da tre Giudici Nazionali, di provata esperienza, eletti dalla Consulta Nazionale ogni biennio tra quanti non

Consiglio Nazionale ogni biennio tra quanti non fanno parte degli Albi Operativi. I componenti possono essere confermati per non più di due volte. Il giudizio del Collegio è definitivo e contro di esso può darsi luogo a ricorso avanti alla Commissione d'Appello Federale, per le sole questioni di carattere procedurale.

36.4 Il Segretario Nazionale, sentita la Giunta Nazionale, può disporre la sospensione cautelare dall'attività nei confronti di Giudici per i quali siano state segnalate gravi carenze tecniche o sia stata avviata la procedura disciplinare presso i competenti Organi Federali.

36.5 I provvedimenti possono incidere, in relazione alla loro gravità, su tutte le valutazioni, corsi di qualificazione, riconoscimenti, incentivi, benemerenze, ecc.

T I T O L O V - MODIFICHE AL REGOLAMENTO E NORME DI ATTUAZIONE **Articolo 37 : APPROVAZIONE E VARIAZIONI**

Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio Federale, che è l'unico organo competente ad apportarvi eventuali modifiche, nonché ad introdurre norme di attuazione, su proposta degli Organi del G.G.G.. ~~Il presente Regolamento entra in vigore 60 giorni dopo la formale approvazione da parte del Consiglio Federale.~~

fanno parte degli Albi Operativi. I componenti possono essere confermati per non più di due volte. Il giudizio del Collegio è definitivo e contro di esso si può dar luogo a ricorso avanti alla Commissione d'Appello Federale per le sole questioni di carattere procedurale.

34.4 Il Fiduciario Nazionale, sentita la Commissione Nazionale, può disporre la sospensione cautelare dall'attività nei confronti di Giudici per i quali siano state segnalate gravi carenze tecniche o sia stata avviata la procedura disciplinare presso i competenti Organi Federali.

34.5 I provvedimenti possono incidere, in relazione alla loro gravità, su tutte le valutazioni, sui corsi di qualificazione, sui riconoscimenti, sugli incentivi, sulle benemerenze, eccetera.

TITOLO V - MODIFICHE AL REGOLAMENTO E NORME DI ATTUAZIONE **Articolo 35: APPROVAZIONE E VARIAZIONI**

35.1 Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio Federale, preposto ad apportarvi modifiche ed introdurre norme di propria iniziativa **e/o** su proposta degli organi del G.G.G..

35.2 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua formale approvazione da parte del Consiglio Federale.

35.3 All'entrata in vigore del presente Regolamento, il Fiduciario Nazionale predisporrà le norme transitorie eventualmente necessarie per la sua prima attuazione.

35.4 Le limitazioni introdotte in tema di limiti di mandati non hanno efficacia retroattiva.